



**Alessandro Bucci**

(ricercatore di Diritto ecclesiastico e canonico nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cassino)

## **La formazione dell'istituto giuridico dell'usura nella Chiesa latina nel XIII secolo**

**SOMMARIO:** 1. Il nuovo clima socio-economico – 2. Gli interventi papali, fino alla svolta di Bonifacio VII e le decretali fino a Clemente V – 3. Usura ecclesiastica e usura commerciale – 4. L'usura nei decretisti: la connessione tra usura e mutuo – 5. Alcune eccezioni proposte dal Teutonico – 6. Alcuni contratti parausurari – 7. L'obbligo della restituzione della *sors* – 8. “Si quis usuram acceperit, rapinam facit vitam non vivit” (C. XIV, Q. IV, can. 10 *Decretum Gratiani*) – 9. Contrasto tra norme civili e canoniche in tema d'usura – 10. La condanna di Gregorio IX, Bonifacio VIII e Clemente V: Premessa – 10.1. L'obbligo di restituzione – 10.2. Norme penali e processuali – 10.3. I particolari rapporti con gli ebrei – 10.4. La presa di posizione del *Liber Sextus* – 10.5. L'istituto dell'usura nelle *Clementinae*.

### **1 - Il nuovo clima socio-economico**

Con l'aprirsi del XIII secolo, la società medioevale raggiunge posizioni assai diverse da quelle dei secoli precedenti grazie ai notevolissimi mutamenti intervenuti a modificare la struttura sociale, i quali spiegano chiaramente il passaggio dalla economia rurale del primo medioevo a quella chiusa e autarchica dei primi Comuni, a quella aperta e freneticamente attiva dell'ultimo periodo del secolo. Tali mutamenti sono da ricercare nel nuovo assetto politico sociale del mondo occidentale, originatosi con le lotte comunali e con il sorgere di forti autonomie nazionali, e nel movimento delle crociate, il quale rappresenta insieme la valvola di scarico e il pozzo a cui attingere per le esuberanti economie occidentali e in particolare per le città marinare italiane: Venezia e Genova in primissimo luogo raggiungono vette di potenza notevolissima conquistando in breve un'influenza che permetterà di dominare per lungo tempo e decidere anche delle sorti dell'unità della Chiesa tutta, in occasione dello scisma dell'XI secolo e di cui la stessa Venezia ebbe un ruolo, in negativo, pressoché determinante. Questi due motivi costituiscono le basi per un radicale cambiamento della precedente situazione.

Con riferimento all'Italia, notiamo che il crescere delle città a scapito della campagna, realizza un forte aumento di popolazione urbana con il conseguente estendersi delle città laddove erano in



precedenza pascoli, paludi, e seminativi. Con la lotta vittoriosa dei Comuni, che segna la definitiva affermazione delle città sull'imperatore e sui signori del contado, ecco che l'economia cittadina, con il suo mercato, diviene sempre più importante, creando le premesse per uno sviluppo economico in continuo crescendo<sup>1</sup>.

Jacques Le Goff, a proposito del XIII secolo, così descrive la condizione economica, principio di ogni discussione sull'usura medievale: "a quest'epoca la cristianità, all'apice del possente sforzo compiuto a partire dall'anno Mille, è già in pericolo. Il sorgere improvviso e il diffondersi dell'economia monetaria minacciano gli antichi valori cristiani. Sta per formarsi un nuovo sistema economico, il capitalismo, che per avviarsi necessita, se non di tecniche nuove, per lo meno di un uso massiccio di pratiche da sempre condannate dalla Chiesa. Una lotta accanita, quotidiana, costellata di proibizioni ripetute, punto di incontro dei valori e delle mentalità ha come posta in gioco la legittimazione del profitto lecito, che bisogna distinguere dall'usura illecita"<sup>2</sup>.

Il mutamento socio-economico che da ciò ne consegue, si può così descrivere: "l'aumentata richiesta dei prodotti industriali, sia per la popolazione agglomerata sia per quella sparsa nel contado, attira all'artigianato una gran parte della popolazione immigrata: gli antichi servi e coloni si trasformano rapidamente in liberi artigiani. Si arriva, così, alla completa divisione del lavoro tra campagna e città: la campagna è destinata quasi esclusivamente alla produzione delle derrate alimentari e delle materie prime; la città, invece, è il centro della produzione industriale e degli scambi"<sup>3</sup>. Tale dualismo doveva poi rivelarsi in tutta la sua portata, quando i signori del contado, in partenza per le Crociate, dovettero rendersi conto della necessità di denaro e merci varie, ricercabili presso i mercanti cittadini e vassalli di un tempo ora imborghesiti<sup>4</sup>.

Si può, dunque, certamente parlare di una situazione politica ed economica, ma non si può certo affermare che siamo già a livello di aperto scambio tra Stati e Comuni. Notevoli difficoltà dovranno ancora essere superate e solo con il crescere enorme, prima delle città marinare e poi di quelle dell'interno, si arriva a sentire come improcrastinabile l'esigenza di un mercato di scambi che vada oltre i limiti angusti del

<sup>1</sup> Cfr. **G. LUZZATTO**, *Storia economica d'Italia. Il Medioevo*, Sansoni, Firenze 1969, 2<sup>a</sup> ed., p. 149.

<sup>2</sup> **J. LE GOFF**, *La borsa e la vita*, Laterza, Roma-Bari, 2001, p. 4.

<sup>3</sup> Cfr. **G. LUZZATTO**, *Storia economica d'Italia*, cit., p. 150.

<sup>4</sup> Cfr. **G. LUZZATTO**, *Storia economica d'Italia*, cit., pp. 150-153.



periodo comunale<sup>5</sup>. A ciò provvederanno anche, in gran parte, le Crociate per far fronte alle quali nobili e prelati, e che dovettero ottenere larghi prestiti dai mercanti e dai banchieri cittadini<sup>6</sup>.

A causa di tali prestiti, la cui riscossione spesso si protrae finanche per decenni, cresce rapidamente il numero dei mercanti italiani che frequentano i Paesi d'Oltralpe, con molti dei quali essi finora non avevano avuto alcun rapporto commerciale, e vi si presentano non solo in veste di creditori e esattori, ma anche di veri e propri mercanti. La partecipazione, che in tal modo si inizia anche in alcune città dell'interno, alle grandi correnti del traffico internazionale ed il sorgere di gruppi abbastanza numerosi di mercanti capitalisti, valsero a modificare la situazione di equilibrio che sarebbe stata indispensabile per la coesistenza di tante piccole economie cittadine<sup>7</sup>.

Perché un'economia cittadina potesse bastare a se stessa, sarebbe stato necessario che in tutti i comuni urbani di una stessa regione si esercitassero le medesime industrie in modo da soddisfare completamente ai bisogni più usuali della popolazione cittadina rurale. Come è stato ben delineato in dottrina, “le ragioni che spingevano la chiesa a proibire con forza e in ogni caso il prestito a interesse, non separandolo dall’usura, erano legate al vasto proliferare nelle città dell’Italia settentrionale e della Provenza di attività feneratizie spicciole, rivolte verso il ceto dei piccoli proprietari rurali, che furono tartassati a partire dalla seconda metà del Duecento da continue imposte cittadine, raccolte per finanziare gruppi mercenari durante la grave situazione di instabilità politica della tarda età comunale. Questi prestatori, veri e propri strozzini, erano capaci di rovinare decine di famiglie dei villaggi rurali, riducendo i loro membri, con il gioco dei pegni terrieri che non potevano essere riscattati per l’esosità degli interessi, da proprietari ad affittuari e infine a salariati sulle loro stesse terre. Per evitare di dover avallare un simile stato di cose, la Chiesa preferì mantenere la proibizione del prestito a interesse in tutto il suo rigore tassativo”<sup>8</sup>. Ma anche “tra la metà del XII e la metà del XIII secolo, l’inasprimento delle condanne dell’usura si spiega con il timore, da parte della Chiesa, di vedere la società turbata dal proliferare delle pratiche usurarie. Il III Concilio Lateranense (1179) afferma che troppi uomini abbandonano la loro condizione e il loro mestiere per diventare usurai. Nel XIII secolo, il papa Innocenzo IV e il grande canonista Enrico da Segusio (Susa) detto

<sup>5</sup> Cfr. G. LUZZATTO, *Storia economica d’Italia*, cit., p. 153-156.

<sup>6</sup> *Ibidem*.

<sup>7</sup> *Ibidem*, p. 157.

<sup>8</sup> G. ARDENNA, *Riflessioni canonistiche in materia economica dal XII al XV secolo*, in AA.VV., *Chiesa, usura e debito estero*, Vita e Pensiero, Milano, 1998, pp. 28-29.



l’Ostiense temono l’abbandono delle campagne a causa dei contadini divenuti usurai o privati del bestiame e degli attrezzi dai proprietari terrieri, anch’essi attirati dai guadagni dell’usura. L’attrazione dell’usura fa apparire la minaccia di un calo dell’occupazione delle terre, e con essa lo spettro delle carestie”<sup>9</sup>.

La tendenza della politica economica dei Comuni, infatti, è sempre quella di arrivare a un tale risultato: nell’età comunale, come più tardi nelle monarchie mercantilistiche, si considera come un segno di gran inferiorità il dover importare da una città vicina quei prodotti industriali che si potrebbero fabbricare in casa propria. Appena sorta presso i vicini una nuova forma d’industria, il Comune che ne è sprovvisto tenta ogni sforzo per introdurla nel suo territorio offrendo condizioni di maggior favore (esenzione da imposte, concessione gratuita di locali e di forza d’acqua, anticipo di capitali) a quei maestri forestieri che vengano a esercitare la loro arte o a insegnarla ai cittadini. Ma non sempre quegli sforzi potevano essere coronati da successo: ragioni di clima, di suolo, di comunicazione, di preparazione e abilità tecniche, davano ad alcune città un grande vantaggio sopra le altre determinando forti differenze nei costi e permettendo perfezionamenti tecnici tali da escludere ogni possibilità di concorrenza. Perciò i prodotti di alcune industrie, delle quali un Comune fosse più favorito dalla sorte, iniziano a diffondersi nei mercati vicini. Si arriva così, particolarmente per quelle industrie che sono suscettibili di maggiori progressi tecnici e richiedono materie prime di qualità superiore di provenienza lontana, a una socializzazione da città a città e, di conseguenza, alla necessità per esse di conquistare un mercato molto più basso del semplice territorio cittadino.

D’altra parte alle stesse conseguenze determinate alcune città dalla specializzazione industriale, si arriva in altre a causa di condizioni particolarmente favorevoli dal punto di vista geografico all’attività commerciale quali la vicinanza allo sbocco di valli alpine, o all’incrocio di alcune vie terrestri con quelle fluviali e così via. Avviene, quindi, che fin dalla prima metà del Duecento, una o due città per regione prenda il sopravvento sulle quelle minori, attirino a sé una popolazione due o tre volte maggiore, estendano i loro domini molto al di là del vecchio territorio comunale e conquistino per alcuni prodotti della loro industria non solo il mercato regionale, ma anche con la nazionale e, in parte, internazionale<sup>10</sup>. Si tratta, dunque, di uno sviluppo tendente ad annullare quella che può essere considerata la maggiore caratteristica

<sup>9</sup> J. LE GOFF, *La borsa e la vita*, cit., p. 19.

<sup>10</sup> *Ibidem*, pp. 158-159.



dei Comuni e, cioè, la cosiddetta autarchia cittadina. Circa le Crociate si è già detto rappresentare essa la grande occasione del mondo mercantile italiano. Non si deve, tuttavia, secondo alcuni autori<sup>11</sup>, limitare il discorso fenomeno di espansione puramente mercantile perché la ruota si mise in movimento anche per motivi ideali. Fu in altre parole la fede religiosa che spinse innumerevoli genti, attraverso stenti e pericoli infiniti, verso la Palestina; che persuase principi e sovrani ad abbandonare le loro terre per trascurare i loro interessi politici per il grande riscatto. Ma, come molti presero la croce per mutuare il loro stato servile, rompendo i ceppi che fino allora ne avevano legati alla terra del signore del luogo, così le città marinare d'Italia si inserirono nel grandioso movimento con propri fini particolari e di chiara matrice economica<sup>12</sup>.

Queste città marinare conquistarono, quindi, una influenza notevolissima nelle terre d'Oriente dove vennero loro concessi privilegi commerciali e territoriali che permisero ad esse di avviare, con enormi vantaggi, un commercio di qualità e di volume, ma non per questo di meno valore il che dimostra come l'attività di scambio non è limitata solo merci di scarso volume ed alto valore<sup>13</sup>.

## **2 - Gli interventi papali, fino alla svolta di Bonifacio VII e le decretali fino a Clemente V**

Con la crisi del XIII secolo il problema dell'usura riceve da parte della Chiesa un'attenzione ben diversa da quella dei precedenti periodi. Come nel XII secolo si notano frequenti interventi papali intesi a reprimere sconfiggere in ogni modo la piaga usuraia<sup>14</sup>, così nel XIII notiamo che l'intervento ecclesiastico mira piuttosto a consolidare la posizione della Chiesa nei confronti delle altre forze politiche, mediante un'opera che rivela caratteri certamente più temporali che spirituali.

Il motivo di questa differenza è da ricercarsi, nel consolidarsi dei frutti e risultati della Riforma gregoriana la quale, sorta dall'esigenza vivamente sentita di restituire l'ordine, la credibilità e la stabilità alla Chiesa e al clero, nel secolo successivo la sua emanazione consente ai pontefici di perseguire una politica di rafforzamento dell'opposizione ormai saldamente acquisite. Si apre così un nuovo periodo della storia

<sup>11</sup> *Ibidem*.

<sup>12</sup> G. CASSANDRO, *Saggi di storia del diritto commerciale*, ESI, Napoli, 1974, p. 12.

<sup>13</sup> *Ibidem*, p. 13.

<sup>14</sup> Cfr. il mio studio *La formazione dell'istituto giuridico dell'usura nella Chiesa latina nel XII secolo*, in AA.VV., *Studi in memoria di Gabriella Braga* di prossima pubblicazione.



della Chiesa, contrassegnato dalle lotte tra papato e impero e dal conseguente affievolimento dell’impeto religioso che aveva portato alle crociate: queste diventavano, ormai, pure esercitazioni militari, quasi sempre concludentesi in amare disfatte.

È questo, dunque, il motivo ispiratore della politica papale del periodo in esame: mantenere e, quindi, accrescere la potenza del papato, a spese di vari principi e imperatori i quali, seguendo la tradizione, avrebbero dovuto chinarsi all’autorità romana. Ne consegue che grande attenzione viene rivolta a quei temi che più porgevano l’occasione per un rafforzamento della posizione papale o per la promulgazione di nuovi elementi in grado di chiarire sempre meglio il punto di vista romano.

Il problema dell’eresia o delle varie successioni ai troni vacanti sono i migliori esempi di come la Chiesa tenti di ribadire quel concetto di autorità che costituisce il motivo dominante della sua politica nell’alto medioevo. Si spiega allora perché diventino radi e neanche più affrontati nei vari Concili che si susseguono nel secolo in esame, gli interventi sull’usura a testimonianza che la maturità raggiunta tra le forze della teologia, del diritto canonico e della Riforma, permette di affrontare decisamente quello che sarà il tema dominante del XIII secolo e anche del successivo: rapporto tra *regnum* e *sacerdotium*, tra spada temporale e quella spirituale nell’accezione datane da Bonifacio VIII<sup>15</sup> nella bolla *Unam Sanctam* del 1302, anche se si tratta in realtà di un conflitto antico che si può far risalire alla fine del V secolo nella famosa lettera di papa Gelasio I all’Imperatore Anastasio I<sup>16</sup>, e alla sua dottrina delle “due spade”.

Già sviluppata nei secoli successivi al quinto, la teoria fu anche enunciata da Goffredo di Vendôme ed accettata da Bernardo di Chiaravalle, che in *De consideratione*, lib. 4, c. 3 C, così si esprime: “Uterque ergo Ecclesiæ et spiritualis scilicet gladius, et materialis; sed is quidem pro Ecclesia, ille vero et ab Ecclesia exserendus: ille sacerdotis, is militis manu, sed sane ad nutum sacerdotis, et jussum imperatoris”<sup>17</sup>. L’argomento fu preso come simbolo dai canonisti del sec. XIII, tra cui

<sup>15</sup> Cfr. LAERZIO CHERUBINI, *Magnum Bullarium Romanum*, Vol. I, Petri Borde, Johannis et Petri Arnaud ed., Lugduni 1692, ff. 198-209.

<sup>16</sup> Cfr. GELASIO I, *Epistula ad Anastasium Imperatorem*, in J. MIGNE, *Patrologia Latina*, Parisiis 1844, vol. LIX, col. 42.

<sup>17</sup> J. MIGNE, *Patrologia Latina*, cit., vol. 182, col. 776. Cfr. J.B. LO GRASSO, *Ecclesia et Status. De mutuis officiis et iuribus fontes selecti*, apud Aedes Universitatis Gregorianae, Romae, 1939, pp. 146-148, nn. 328-333.



Egidio Romano<sup>18</sup> e Innocenzo III<sup>19</sup> e, in particolare, Ugo da San Vittore<sup>20</sup>, che nel Libro II, parte II, cap. IV<sup>21</sup> dell'opera dogmatica *De sacramentis*, tratta "de unitate Ecclesiæ"<sup>22</sup>, dice:

"Terrena potestas caput habet regem. Spiritualis potestas habet summum pontificem. Ad potestatem regis pertinent quæ terrena sunt, et ad terrenam vitam facta omnia. Ad potestatem summi pontificis pertinent quæ spiritualia sunt, et vitæ spirituali attributa universa. Quanto autem vita spiritualis dignior est quam terrena, et spiritus quam corpus, tanto spiritualis potestas terrenam sive sacerdotalem potestatem honore, ac dignitate præcedit.

Nam spiritualis potestas terrenam potestatem et instituere habet, ut sit, et judicare habet si bona non fuerit<sup>23</sup>.

La teoria fu seguita ben presto dai teologi come il segno biblico del possesso di ambedue nelle mani di Pietro<sup>24</sup>. Anche San Tommaso prese questi passi di San Bernardo positivamente<sup>25</sup>. La teoria delle "due spade" vuole l'affermazione della loro distinzione sì, ma in ultima

<sup>18</sup> Cfr. A. OTTAVIANI, *Institutiones iuris publici ecclesiastici*. Vol. II. *Ecclesia et Status*. Editio IV emendata et aucta adiuvante Prof. I. Damizia, LEV, Città del Vaticano, 1960, pp. 105-106, soprattutto la nota 19.

<sup>19</sup> J.B. LO GRASSO, *Ecclesia et Status. De mutuis officiis et iuribus fontes selecti*, cit., pp. 148-171, nn. 334-391, e soprattutto J. MIGNE, *Patrologia Latina*, cit., vol. 215, col. 622

<sup>20</sup> J.B. LO GRASSO, *Ecclesia et Status. De mutuis officiis et iuribus fontes selecti*, cit., p. 145, nn. 325-327.

<sup>21</sup> Dal titolo: "Duas esse vitas, et secundum duas vitas duos populos; et in duobus populis duas potestates, et in utraque diversos gradus et ordines dignitatum; et unam inferiorem, alteram superiorem". Cfr. J. MIGNE, *Patrologia Latina*, cit., vol. 176, 418A, ma anche riportato in D. PALMIERI, *Tractatus de Romano Pontifice cum prolegomeno de Ecclesia*, Ex officina libraria Giachetti, filii et soc., Prato 1891, p. 550.

<sup>22</sup> Cf. anche G.B. LADNER, *The concepts of "Ecclesia" and "Christianitas" and their relation to the idea of papal "Plenitudo potestatis" from Gregory VII to Boniface III*, in *Sacerdozio e Regno* [Miscellan. Histor. Pont.], XVIII, PUG ed., Roma 1954, p. 75: "Boniface's conception ... comes very close to the inverted Carolingian tradition according to which all terrestrial power is part and parcel of the Church: ... 'Ecce gladii duo hic', in ecclesia scilicet, quem Apostoli loquerentur".

<sup>23</sup> Cfr. J. MIGNE, *Patrologia Latina*, cit., vol. 176, 418B-C. Così conclude: "Ipsa vero a Deo primum insituta est, et cum deviat, a solo Deo judicari potest, sicut scriptum est: *Spiritualis dijudicat omnia, et ipse a nemine judicatur* (I Cor. II). Quod autem spiritualis potestas (quantum ad divinam institutionem spectat) et prior sit tempore; et major dignitate; in illo antiquo Veteris in strumenti populo manifeste declaratur, ubi primum a Deo sacerdotium institutum est; postea vero per sacerdotium (jubente Deo) regalis potestas ordinata".

<sup>24</sup> Cfr. M. MACCARRONE, *Papato e Impero nella "Monarchia"*, Le Monnier, Firenze 1976, p. 1085

<sup>25</sup> Cfr. J.B. LO GRASSO, *Ecclesia et Status. De mutuis officiis et iuribus fontes selecti*, cit., p. 180, alla nota 414.



istanza del primato della prima sulla seconda, e di conseguenza del papa sull'imperatore. Tutta l'evoluzione della teoria, fu – ovviamente – tenuta ben presente dal pontefice nell'atto della stesura della bolla<sup>26</sup>. Di ciò verrà enunciare qualche passo allo scopo di meglio comprendere la posizione ideologica e politica del periodo:

"Unam sanctam ecclesiam catholicam et ipsam apostolicam urgente fide credere cogimur et tenere, nosque hanc firmiter credimus et simpliciter confitemur, extra quam nec salus est, nec remissio peccatorum, sponso in Canticis (cf. Cant. VI,8) proclamante: "Una est columba mea, perfecta mea. Una est matri(s) suæ, electa genetrici suæ;" quæ unum corpus mysticum repræsentat, cuius (corporis) caput Christus Christi vero Deus. In qua unus Dominus, una fides, unum baptisma. [...] Igitur ecclesiæ unius et unicæ unum corpus, unum caput, non duo capita, quasi monstrum, Christus videlicet et Christi vicarius Petrus, Petriique successor, dicente Domino ipsi Petro: "Pasce (Ioa. XXI,17) oves

<sup>26</sup> In realtà Bonifacio VIII non fece che ripresentare principalmente ciò che fu detto in altre sue scritte papali (cfr. L. TOSTI, *Storia di Bonifazio VIII e de' suoi tempi*, Vol. II, Tip. di Montecassino, Montecassino 1886, p. 168). E, secondo E. KREBS (in *Unam sanctam, in Lexikon für Theologie und Kirche. Zweite, neu bearbeitete Auflage des kirchlichen Handlexikons* (X), Freiburg i. B., 1938, p. 374), non c'è nessuna novità né dal punto di vista contenutistico né dal punto di vista storico. Non ci sono più dubbi oggi circa l'autenticità della bolla [cfr. a cura di J. COLLANTES, *La fede della Chiesa Cattolica. Le idee e gli uomini nei documenti dottrinali del Magistero*, LEV, Città del Vaticano, 1993, p. 462, dove alla nota 97 ricorda la querelle sull'autenticità: "L'autenticità fu negata da P. MURY, *La Bulle Unam Sanctam*, in *Revue de Questions Historiques*, 26 (1879), pp. 91 - 130, e dopo di lui da V. VERLAQUE, *Jean XXII sa vie et ses œuvres*, E. Plon et Cie imprimeurs-éditeurs, Paris 1883, pp. 54 - 55. Ma successivamente il Mury ritrattò la sua opinione: ibid. 46 (1889) 253 - 257". Vedi anche G. LE BRAS (ed.), *Histoire du droit et des institutions de l'Église en Occident*, Tome VII. *L'Age Classique (1140 - 1378). Sources et théorie du droit*, Sirey, Paris, 1965, p. 154, dove, alla nota 3: "On comprendra que cette décretale n'ait pu faire partie d'aucune collection officielle; elle ne figurera que parmi les Extravagantes communes (l. 8 *De maioritate et oboedientia*, c. 1); la papauté est tournée depuis Innocent III et ses successeurs"]. Forse Bonifacio VIII poté scriverla da solo con l'aiuto di Card. Acquasparta e, in questo caso ci sarebbe stato l'opera *De postestate ecclesiastica* del predetto Egidio Romano (Cfr. D. PALMIERI, *Tractatus de Romano Pontifice cum prolegomeno de Ecclesia*, Ex officina libraria Giachetti, filii et soc., Prato 1891, p. 550: "Alter ostendit, eam magna ex parte desumptam esse ex opere inedito Aegidii Romani, de Ecclesiastica potestate libri tres". Cfr. anche A. OTTAVIANI, *Institutiones iuris publici ecclesiastici*, vol. II., *Ecclesia et Status*, cit., p. 105 alla nota 15: "Aegidius Colonna, Romae natus anno 1247, supremum diem obiit anno 1316. Notum est eius opus *De potestate ecclesiastica*, in cuius secunda parte ... principia illimitatae potestatis Ecclesiae in temporalibus ponuntur"). A Bonifacio si attribuì una profonda distorsione dei detti biblici riportati nella tradizione patristica, perché dovette combattere gli usurpatori del diritto ecclesiastico. (cfr. L. TOSTI, *Storia di Bonifazio VIII e de' suoi tempi*, Vol. II, cit., pp. 173 - 174).



meas". Meas, inquit, et generaliter, non singulariter has vel illas: per quod commisisse sibi intelligitur universas. [...] In hac eiusque potestate duos esse gladios, spiritualem videlicet et temporalem, evangelicis dictis instruimur. Nam dicentibus Apostolis: "Ecce gladii duo hic," in ecclesia scilicet, quum apostoli loquerentur, non respondit Dominus, nimis esse, sed satis. Certe qui in potestate Petri temporalem gladium esse negat, male verbum attendit Domini proferentis (Math. XXVI,52). "Converte gladium tuum in vaginam". Uterque ergo (est) in potestate ecclesiæ, spiritualis scilicet gladius et materialis. Sed is quidem pro ecclesia, ille vero ab ecclesia exercendus. Ille sacerdotis, is manu regum et militum, sed ad nutum et patientiam sacerdotis. Oportet autem gladium esse sub gladio, et temporalem auctoritatem spirituali subiici potestati. Nam quum dicat Apostolus: "Non est potestas nisi a Deo; quæ autem (cf. Rom XIII,1) sunt, a Deo ordinata sunt," non autem ordinata essent, nisi gladius esset sub gladio, et tanquam inferior reduceretur per alium in suprema. [...] Spiritualem autem et dignitate et nobilitate terrenam quamlibet præcellere potestatem, oportet tanto clarius nos fateri, quanto spiritualia temporalia antecellunt. Quod etiam ex decimarum datione, et benedictione, et sanctificatione, ex ipsius potestatis acceptance, ex ipsarum rerum gubernatione claris oculis intuemur, nam, veritate testante, spiritualis potestas terrenam potestatem instituere habet, et iudicare, si bona non fuerit. [...] Ergo, si deviat terrena potestas, iudicabitur a potestate spirituali; sed, si deviat spiritualis minor, a suo superiori; si vero suprema, a solo Deo, non ab homine poterit iudicari, [...] Est autem hæc auctoritas, et si data sit homini, et exerceatur per hominem, non humana, sed potius divina (potestas), ore divino Petro data, sibique suisque successoribus in ipso, quem confessus fuit petra, firmata, dicente Domino ipsi Petro (Matth. XVI,19): "Quodcumque ligaveris etc." Quicunque igitur huic potestati a Deo sic ordinatæ resistit, Dei ordinatione resistit, nisi duo, sicut Manichæus, fingat esse principia, quod falsum et hæreticum iudicamus, quia testante Moyse (Gen. I,1), non in principiis, sed in principio coelum Deus creavit et terram. Porro subesse Romano Pontifici omni humanæ creaturæ declaramus, dicimus, diffinimus et pronunciamus omnino esse de necessitate salutis"<sup>27</sup>.

---

<sup>27</sup> "Per imperativo della fede noi siamo costretti a credere ed a ritenere, che vi è una sola Santa Chiesa Cattolica ed Apostolica, e noi fermamente la crediamo e professiamo con semplicità, e non c'è né salvezza né remissione dei peccati fuori di lei - come lo Sposo proclama nel Cantico: "Una sola è la mia colomba, la mia perfetta; unica alla madre sua, senza pari per la sua genitrice". Essa rappresenta l'unico corpo mistico, il cui capo è Cristo, e (quello) di Cristo è Dio, e in esso c'è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. [...] Dunque la Chiesa sola e unica ha un solo corpo, un



Essa fu interpretata come se intendesse soppiantare la giurisdizione dell'imperatore. Lasciando da parte un'esegesi storica<sup>28</sup>,

---

solo capo, non due teste come se fosse un mostro, cioè Cristo e Pietro, vicario di Cristo e il successore di Pietro, perché il Signore disse a Pietro: "Pisci le mie pecorelle". "Le mie", Egli disse, parlando in generale e non in particolare di queste o quelle, dal che si capisce, che gliele affidò tutte. [...] Proprio le parole del vangelo ci insegnano che in questa Chiesa e nella sua potestà ci sono due spade, cioè la spirituale e la temporale, perché, quando gli Apostoli dissero: "Ecco qui due spade" - che significa nella Chiesa, dato che erano gli Apostoli a parlare - il Signore non rispose che erano troppe, ma che erano sufficienti. E chi nega che la spada temporale appartenga a Pietro, ha malamente interpretato le parole del Signore, quando dice: "Rimetti la tua spada nel fodero". Quindi ambedue sono nel potere (a disposizione) della Chiesa, la spada spirituale e quella materiale. Però quest'ultima dev'essere esercitata in favore della Chiesa, l'altra direttamente dalla Chiesa; la prima dal sacerdote, l'altra dalle mani dei re e dei soldati, ma agli ordini e sotto il controllo del sacerdote. Poi è necessario che una spada sia sotto l'altra e che l'autorità temporale sia soggetta a quella spirituale. Perché quando l'Apostolo dice: "Non c'è potere che non venga da Dio e quelli (poteri) che sono, sono disposti da Dio", essi non sarebbero disposti se una spada non fosse sottoposta all'altra, e, come inferiore, non fosse dall'altra ricondotta a nobilissime imprese. [...] Che il potere spirituale supera in dignità e nobiltà tutti quelli terreni dobbiamo proclamarlo tanto più apertamente quanto lo spirituale eccelle sul temporale. Il che, invero, noi possiamo chiaramente constatare con i nostri occhi dal versamento delle decime, dalla benedizione e santificazione, dal riconoscimento di tale potere e dall'esercitare il governo sopra le medesime, poiché la Verità attesta che la potestà spirituale ha il compito di istituire il potere terreno e, se non si dimostrasse buono, di giudicarlo. [...] Se dunque il potere terreno devia, sarà giudicato dall'autorità spirituale; se poi il potere spirituale inferiore degenera, sarà giudicato dal suo superiore; ma se è quello spirituale supremo, potrà essere giudicato solamente da Dio e non dall'uomo [...] Questa autorità, infatti, benché conferita ad un uomo ed esercitata da un uomo, non è umana, ma piuttosto divina, attribuita per bocca di Dio a Pietro, e resa intangibile per lui e per i suoi successori in colui che egli, la pietra, aveva confessato, quando il Signore disse allo stesso Pietro: "Qualunque cosa tu legherai ecc." Perciò chiunque si oppone a questo potere istituito da Dio, si oppone all'ordine di Dio, a meno che non pretenda come i manichei che ci sono due principi, il che noi giudichiamo falso ed eretico, perché - come dice Mosè - non nei principii, ma nel principio Dio creò il cielo e la terra. Per conseguenza noi dichiariamo, stabiliamo, definiamo ed affermiamo che è assolutamente necessario alla salvezza di ogni creatura umana che essa sia sottomessa al Romano Pontefice".

<sup>28</sup> La giustificazione formale del documento fu data dalla rivalità esistente tra il pontefice e Filippo il Bello. Già nel 1294 e nel 1295 ci fu l'imposizione del tributo agli ecclesiastici del regno franco per finanziare la campagna imperialista che stava conducendo contro l'Inghilterra. Con la bolla *Clericis laicos* del 24 febbraio 1296 (cfr. G. DIGARD, *Les résigtres de Boniface VIII*, Sirey, Paris, 1907-1939, n° 2465 (20 febbraio 1298), edizione in J.M. VIDAL, *Documents sur les origines de la province ecclésiastique de Toulouse, 1295-1318*, in *Annales de Saint-Louis de Français*, t. V, Roma, 1901, p. 91-104; J.M. VIDAL, *Bernard Saisset (1232-1311)*, [= Histoire des évêques de Pamiers, 1], Sirey, Paris, 1926, pp. 59-60), il pontefice cercò di difendere le immunità ecclesiastiche senza mai arrivare a nominare il re, il quale comunque rispose con la proibizione di



---

esportare alcuni prodotti e la valuta fuori dal regno, privando in questo modo il pontefice degli introiti pecunieri provenienti dal clero francese. Il pontefice, in definitiva, facendo nostre le parole del Dupré-Theseider, "si arrogava il diritto di sindacare la legittimità e anche la necessità della tassazione stessa, e con ciò veniva a ledere i diritti sovrani in campo fiscale, anche se occorre sottolineare come questi diritti sovrani non erano ereditati dal passato, bensì in corso di costituzione" (così E. DUPRÉ-THESEIDER, voce *Bonifacio VIII*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. XII, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1970, p[.p. 146-170] 153). Non c'è dubbio che la bolla, valendo per tutti i poteri secolari d'Occidente, andava a colpire anche Edoardo I d'Inghilterra che aveva anche posto una nuova decima senza peraltro renderlo noto al pontefice. Di qui se da un lato la reazione francese era diretta contro il pontefice e i suoi beni, la reazione inglese era circoscritta alle relazioni tra monarchia e chiesa inglese, mediante confisca dei beni ecclesiastici delle diocesi inglesi (cfr. J.H. DENTON, *Robert Winchelsey anche the Crown, 1284-1313. A study in the defense of ecclesiastical liberty*, London, 1980 [Cambridge studies in medieval life and thought], pp. 80-99). La risposta del pontefice fu breve: con la *Ineffabilis amor* del 20 settembre del 1296 rivendicava la libertà della Chiesa. A causa di una reazione violenta da parte delle diocesi di Rouen, Reims e di Sens che arrivarono a schierarsi dalla parte di Filippo il Bello, il pontefice fu costretto a ritornare sui suoi passi e mitigare il senso delle precedenti con altre due bolle (*De temporum spatiis* e *Romana mater Ecclesia*, entrambe del 7 febbraio 1297). Si addivenne così ad un accomodamento provvisorio, ad una "alliance franco-pontificale" (così R.H. BAUTIER, *Le jubilé romani de 1300 et l'alliance franco-pontificale au temps de Philippe le Bel et Boniface VIII*, in *Le Moyen Age*, 86, 1980, p. 199), al quale contribuì non poco la canonizzazione del re Luigi IX. Ma il dissidio infuriò di nuovo qualche anno dopo e con maggior asprezza. I cardinali amici della famiglia Colonna e una parte della nobiltà romana, tentarono dapprima di esautorare il pontefice, e di sancirne successivamente la deposizione sotto l'accusa di illegittimità. Sconfitti e trattati comunque con magnanimità, si diedero alla fuga e ripararono nel 1303 da Filippo il Bello il quale continuava a aumentare le tasse nei confronti del clero; questi, inoltre, mise in carcere per ipotetici crimini il vescovo Bernardo Saisset di Pamiers, nunzio pontificio a Parigi e particolarmente benvoluto dando luogo all'«affaire Saisset» (Sul vescovo Saisset cfr. lo studio insuperato di J.M. VIDAL comparso dapprima nella *Revue des Sciences Religieuses*, V, 1925, pp. 417-438 e pp. 565-590; VI, 1926, pp. 50-77, 177-198 e 371-393 e poi nel volume che raccoglie l'intero studio, *Bernard Saisset (1232-1311)*, Toulouse, Sirey Paris, 1926). Bonifacio con la *Ausulta filii*, con espressioni che sarebbero state riprese nella *Unam Sanctam*, affermò il primato "super reges et regna: quare, fili carissimae, nemo tibi suadeat quod superiorem non habeas et non subsis summo ierarca ecclesiasticae ierarchiae" (cfr. G. DIGARD, *Les registres de Boniface VIII*, Sirey Paris, 1907-1939, n° 4424) e non c'è dubbio che cercò di arrivare ad una pacificazione insistendo sulla necessità della comunione con la Chiesa Romana, fuori della quale "non c'è salvezza, e dell'obbedienza di tutti i battezzati al suo capo, che è il vicario di Cristo e il successore di Pietro. In definitiva si è stolti – afferma il pontefice – a pensare che gli imperatori non devono essere a lui sottomessi come ogni altro cristiano". Filippo il Bello convocò la prima assemblea degli "stati generali", che, riunitisi a Parigi il 10 aprile del 1302 nella cattedrale di Nôtre-Dame, si allinearono in massa dalla sua parte. Approfittando del soggiorno dei legati del clero francese, Bonifacio tenne un solenne concistoro. Dopo aver ascoltato il discorso del Cardinale Matteo d'Acquasparta, discepolo di San Bonaventura, il papa vi prese lo spunto per minacciare la deposizione del re di Francia



che sarebbe assai interessante, ma ci porterebbe molto lontano, si cercherà ore di esporre brevemente lo sviluppo che la dottrina dei rapporti tra Chiesa e Stato ebbe nei secoli successivi. Nella Bolla si legge che *"veritate testante, spiritualis potestas terrenam potestatem instituere debet, et iudicare si bona non fuerit"*. Da questa affermazione, e non solo da queste certamente, due principali teorie si sono sviluppate, perché la problematica dei rapporti tra i due poteri aveva ricevuto una prima impostazione dottrinale, come abbiamo prima ricordato, nel carteggio tra Papa Gelasio I e l'Imperatore Anastasio I sul finire del V secolo, ed era poi stata sempre oggetto di analisi e controversie dottrinali<sup>29</sup>. La

---

(cfr. J.B. LO GRASSO, *Ecclesia et Status. De mutuis officiis et iuribus fontes selecti*, cit., p. 188, alla nota 430: "Cum rex commisit omnia quae illi commiserunt et maiora, nos deponeremus regem ita sicut unum garcionem, licet dolore et tristitia magna."), e la rimozione dei prelati che l'avevano favorito, confermando l'indizione del Sinodo romano, da inaugurarsi il 30 ottobre con il compito di esaminare i principi dottrinali che avrebbero dovuto regolare le relazioni del potere temporale con la suprema autorità pontificia. Il sinodo fu aperto anche con la partecipazione del clero francese opportunamente convocata. La bolla *Unam sanctam* emanata l'ultimo giorno, il 18 novembre, ha forse il pregio di essere stata elaborata in collaborazione di teologi ivi convocati. Di nuovo Filippo non fu nominato. Malgrado tutto non diede il minimo segno di resistenza, e il papa preparò una bolla di scomunica che avrebbe dovuto essere pubblicata l'8 settembre del 1303 anche se il giorno prima fu arrestato ad Anagni da Guglielmo di Nogaret. Il dissidio terminò solo con la morte di Bonifacio un mese più tardi, l'11 ottobre del 1303. A. STICKLER in *Il Giubileo di Bonifacio VIII. Aspetti giuridico-pastorali*, Edizioni dell'Elefante, Roma, 1977, p. 39, ricorda le parole dello stesso pontefice di fronte all'accusa di Filippo il Bello di essersi voluto intromettere nel campo temporale: "Quarant'anni sono — esclamava il Pontefice — che siamo esperti in diritto e sappiamo che due sono le potestà ordinate da Dio; chi ha dunque dovuto e potuto pensare che sia stata o sia tanta fatuità e insipienza nella nostra testa" da credere cioè che il Pontefice possa comandare al re in cose non sue, quali quelle dello Stato".

<sup>29</sup> Cfr. M. MACCARRONE, *Papato e Impero nella "Monarchia"*, cit., p. 1096, per il quale l'argomento della *reductio omnium ad papam*, fondato sul principio aristotelico che tra gli uomini c'è una subordinazione ed una gerarchia che conduce ad un unico uomo come misura ed il vertice, fu utilizzato ormai da più di un secolo, per asserire la subordinazione al papa, vicario di Cristo, di tutte le potestà terrene, compreso l'imperatore. Dal canonista Alano, ai primi del '200, era passato ai grandi decretalisti, come l'Ostiense, poi fatto proprio dai teologi fautori della ierocrazia papale, sviluppato particolarmente da San Bonaventura per cui lo stesso Maccarrone ricorda che "L'argomento è sviluppato da S. Bonaventura particolarmente nel *De perfectione evangelica*, nel quale definisce il papa, vicario di Cristo, il *summus in genere hominum* ed asserisce che *l'ordo universalis iustitiae*, nel quale comprendeva la giustizia naturale, civile e celeste, richiedeva che ci dovesse essere uno, il vicario di Cristo, al quale ricondurre *l'universalis subiectio*" (p. 1097 alla nota 94). In questa grandiosa concezione il papa è esaltato al grado supremo tra gli uomini, ed a lui come in causa si deve ricondurre tutta l'umana società: "Ubi est reductio ad summum in genere hominum,



prima teoria fu quella della *Potestas directa* della Chiesa sullo Stato: essa sostiene che il Potere secolare (che oggi potremmo dire statale) deve essere sottoposto a quello papale, come il corpo all'anima. Questa teoria ebbe i suoi sostenitori fin verso il secolo XII e rappresenta il sistema ierocratico esattamente antitetico al sistema cesaropapista<sup>30</sup>.

La seconda teoria è quella detta della *Potestas indirecta*, del Bellarmino<sup>31</sup>, secondo cui il dettame del Papa (della Chiesa) può sì

---

eiusmodi est Christi vicarius, pontifex summus" (S. BONAVENTURA, *Metaphysica fratris Rogeri, De viciis contractis in studio theologiae*).

<sup>30</sup> Cfr. per tutti, M. MACCARONE, "Potestas directa" e "Potestas indirecta" nei teologi del XII e XIII secolo, in *Sacerdozio e Regno da Gregorio VII a Bonifacio VIII*, [Miscellanea Historiae Pontificiae], 18, PUG ed., Roma, 1954, p. 27, che spiega come quella *potestas directa* definita in genere come teocrazia papale o anche ierocrazia, fu formulata al principio del secolo XIII da alcuni canonisti, soprattutto dall'Alano, che abbandonò la dottrina di Uguccione da Pisa; questa teoria fu affermata e diffusa da Innocenzo IV, sotto la spinta della grande lotta tra Papato e Impero. Nella seconda metà del XIII secolo i canonisti la fissarono nei loro commenti alle Decretali, trasmettendola così ai teologi, che attinsero al diritto canonico per la dottrina sul primato del papa. L'apporto dei teologi fu di grande importanza, perché permise di unificare ed inquadrare gli eterogenei elementi dei canonisti nel grande sistema teologico-scolastico. San Bonaventura più di altri contribuì a questo inserimento della *potestas directa* nella teologia del tempo, mentre più cauta era la posizione di S. Tommaso. Sorse intanto, tra i teologi della generazione successiva, la giusta critica alla dottrina, ed uno dei più acuti, il francescano Pietro di Giovanni Olivi, pur discepolo fedele di San Bonaventura, con geniale argomentazione ne demolì le malferme basi. Ma la nuova lotta tra i due poteri, portata dai difensori di Filippo IV il Bello, re di Francia, sul terreno teologico, sospinse i teologi di Bonifacio VIII a mantenere le estreme posizioni dei canonisti. Egidio Romano prima e Giacomo da Viterbo successivamente, ne consolidarono ed allargarono la teoria della *potestas directa*, facendone la dottrina del papato, e sviluppando a suo favore motivi teologici ed idee del loro maestro Sant'Agostino.

<sup>31</sup> Il card. Bellarmino distingueva tra la *potestas directa*, istituzionale, del papa sulla Chiesa e la sua gerarchia (ad es. le disposizioni legislative in materia di dogmi o anche le misure disciplinari contro un parroco o un vescovo), ed una *potestas indirecta* sul *princeps* nella sfera temporale. Come i suoi predecessori, egli rivendicava al pontefice sia la giurisdizione teocratica, che la possibilità di punire. Non c'è dubbio che entrambe devono essere usate solo in casi eccezionali, *uti accidens* o in questioni che, quantunque di natura secolare, possono essere avocate dal papa, caso per caso, alla categoria spirituale, ove si profilino od incombono gravi pericoli per la *salus animarum*. In altre parole, quello che sarebbe normalmente un affare secolare, può cambiare categoria e cadere sotto il potere discrezionale del papa non diversamente da qualsiasi altra questione di carattere spirituale. In tal caso, spiega il Bellarmino, il potere diretto del papa opera in modo assolutamente indiretto, ossia mediante un intervento eccezionale nella sfera del potere civile che, diversamente, riuscirebbe a sottrarsi alla giurisdizione teocratica. E non c'è dubbio alcuno che questi interventi costituiscono uno strumento difensivo straordinario, giacché la Chiesa si limita a ricorrervi sono in situazioni gravi, e quando la *salus animarum* è seriamente minacciata. Perché questa, la *salus animarum*, è il fine fondamentale della Chiesa, la ragione stessa della sua



piegare il potere regio (lo Stato), ma solo indirettamente, cioè *ratione peccati*: vale a dire, quando le leggi, le norme, o le sentenze dell'autorità civile esulano dalla retta via della moralità<sup>32</sup>.

Facendo nostre le parole del Théry, “riguardo al potere pontificio, bisogna concludere sottolineando tanto il fallimento del progetto bonifaciano quanto la fine di un ciclo storico assai lungo e l'apertura di una nuova era. Bonifacio VIII fu l'ultimo papa a rivendicare l'esercizio universale, diretto e concreto di una giurisdizione suprema sui poteri laici. Con l'emanazione della *Unam sanctam*<sup>33</sup>, egli raggiunse un “punto di non ritorno”<sup>34</sup> nello sviluppo della dottrina teocratica, e occorre sottolineare che fu spinto a una tale esacerbazione per via dell'atteggiamento del re di Francia nell'affare Saisset e durante i mesi successivi. La *Unam sanctam*, che sosteneva sia giuridicamente che teologicamente l'autorità assoluta della Sede apostolica anche all'interno delle giurisdizioni nazionali, e che martellava la necessità dell'unità della Chiesa universale sotto l'autorità

---

esistenza, cui essa non può rinunciare e in nome della quale può vantare una superiorità sul potere temporale. Sulla figura del card. Bellarmino, cfr. la prima biografia del J. FULIGATTI, *Vita del Cardinale Roberto Bellarmino*, Romae, 1624; in tempi più recenti, cfr. F. HENSE, *Leben des Kard. Robertus Bellarmini*, Berolini, 1868; X.M. LE BACHELET, *Bellarminus avant son cardinalat (1542-98)*, *Correspondance et documents*, Paris, 1911. Di particolare menzione, l'opera del padre gesuita P. TACCHI-VENTURI, *Il beato Roberto Bellarmino*, Grafia, Roma, 1923. Lo studioso, già grande tessitore della “conciliazione” fra Papato e Italia fascista, e intellettuale cattolico così autorevole e qualificato da essere stato imposto a Gentile nella redazione dell'Enciclopedia Italiana come ufficioso controllore e supervisore cattolico, riporta la figura del Bellarmino anche sotto il profilo di religioso, di direttore spirituale del Collegio Romano, commentando anche gli anni del malinteso con Sisto V, quando fu allontanato in Francia per difendere la Chiesa Cattolica nelle difficoltà scaturite dalla guerra civile tra cattolici ed ugonotti subito dopo l'assassinio del re Enrico III di Francia. Cfr. E. MANGENONT, voce *Bellarmino*, in *D Th C*, II, p. 560.

<sup>32</sup> È questa una dottrina più conciliante della precedente, ma anch'essa non scevra di difficoltà teoriche, e, soprattutto, pratiche.

<sup>33</sup> G. DIGARD, *Les registres de Boniface VIII*, Sirey Paris, 1907-1939, n° 5382.

<sup>34</sup> Come ha scritto di recente A. PARAVICINI BAGLIANI, *Bonifacio VIII*, Giulio Einaudi ed., Torino, 2003, p. 310. Sulla *Unam sanctam*, si vedano i recenti saggi di E. CONTE, *La bolla Unam Sanctam e i fondamenti del potere papale fra diritto e teologia*, in *Mélanges de l'École française de Rome, Moyen Âge*, 113 (2001), pp. 663-684; K. UBL, *Die Genese der Bulle Unam sanctam: Anlass, Vorlagen, Intention*, in *Politische Reflexion in der Welt des späten Mittelalters/Political Thought in the Age of Scholasticism. Essays in honour of Jürgen Miethke*, ed. M. Kaufhold, Leyde, Boston 2004, pp. 129-150; G. MINNUCCI, *La Unam sanctam: tra ecclesiologia e diritto*, in G. MINNUCCI (a cura di), *I poteri universali e la fondazione dello Studium Urbis. Bonifacio VIII dalla 'Unam sanctam' allo 'schiaffo' di Anagni*. Atti del convegno di studi per i 700 anni dalla fondazione dell'Università degli Studi di Roma 'La Sapienza' (Roma/Anagni, 9-10 maggio 2003), [Collana Archivio per la storia del diritto medioevale e moderno], Mondazzi, Roma 2004.



del suo unico capo, il papa<sup>35</sup>, era una risposta al processo che si era definito nel documento *Sane ad audientiam*, cioè alla presa di autonomia della chiesa gallicana sotto la direzione del re di Francia, il quale non riconosceva più alcun superiore nel proprio regno. Come si sa, questa bolla ebbe sì una grande fama, ma non ebbe mai un'applicazione pratica. Del resto, non fu accolta nel *Corpus juris canonici*<sup>36</sup>. Dopo "l'attentato" di Anagni, il papato non avrebbe più cercato di esplicare la pienezza di potere, la *plenitudo potestatis*, intesa nel senso più ampio, fatta eccezione per i soli territori sottomessi alla propria giurisdizione temporale. Per quanto riguarda la storia della monarchia francese, il "grande dissidio" tra Filippo il Bello e Bonifacio VIII fu senz'altro una svolta fondamentale, in quanto segnò la nascita della Chiesa gallicana. In seguito allo scontro con il papato si sviluppò intorno al re capetingio, *rex christianissimus* (un titolo usato proprio a partire dal regno di Filippo il Bello)<sup>37</sup>, una vera e propria "religione regia" (per usare un'espressione giustamente usata dalla storiografia francese)<sup>38</sup>. Da quel momento, la "sacralizzazione dello Stato"<sup>39</sup> e le pretese di assolutismo

<sup>35</sup> Come sottolinea G. MINNUCCI, *La Unam sanctam: tra ecclesiologia e diritto*, cit..

<sup>36</sup> Fu solo inserita nelle appendici non ufficiali delle edizioni del Corpus. Si veda in merito E. CONTE, *La bolla Unam Sanctam e i fondamenti del potere papale fra diritto e teologia*, in *Mélanges de l'École française de Rome, Moyen Âge*, 113 (2001), pp. 663-684, e S. DI PAOLO, *Le Extravagantes communes nell'età dell'incunabolo: la Bolla Unam Sanctam da Francesco Pavini a Jean Chappuis*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung*, 91 (2005), pp. 355-407.

<sup>37</sup> C. BEAUNE, *Naissance de la nation France*, Gallimard, Parigi, 1985, p. 210. Si veda pure in merito, per la fine del Medioevo, J. KRYNEN, *Idéal du prince et pouvoir royal en France à la fin du Moyen Âge (1380-1440): étude sur la littérature politique du temps*, Picard, Parigi, 1981, pp. 209-239; J. KRYNEN, 'Rex christianissimus': a Medieval Theme at the Roots of French Absolutism, in *History and Anthropology*, 4 (1989), pp. 79-96; J. KRYNEN, *L'Empire du roi. Idées et croyances politiques en France, XIIIe-XVe siècle*, Gallimard, Parigi, 1993, pp. 345-383.

<sup>38</sup> Si veda tra l'altro J.R. STRAYER, *France: the Holy Land, the Chosen People, and the Most Christian King*, in *Action and Conviction in Early Modern Europe*, ed. T.K. Rabb, J.E. SEIGEL, Princeton University Press, Princeton, 1969, pp. 3-16 (ristampato in J.R. STRAYER, *Medieval Statecraft and the Perspectives of History*, Princeton University Press, Princeton 1971, pp. 300-314), C. BEAUNE, *Naissance de la nation France*, Gallimard, Parigi, 1985, pp. 209-239. Occorre ricordare che nel corso del XIV e del XV secolo, il re di Francia era a volte chiamato "vicaire de Dieu". Si legge ad esempio in una lettera di Jean Juvenal des Ursins al re Carlo VII: «... et laquelle puissance ou vertu de miséricorde vous avés, comme vicaire de Dieu en terre ...» (J.J. DES URSINS, *Écrits politiques*, t. I, ed. P.S. Lewis, Parigi, 1978 (Société de l'histoire de France), pp. 415-416).

<sup>39</sup> Si vedano in merito J.-CL. SCHMITT, *Problèmes religieux de la genèse de l'État moderne*, in *État et Église dans la genèse de l'État moderne. Actes du colloque organisé par le CNRS et la Casa de Velásquez*, ed. J.-PH. Genet, B. Vincent, Madrid, 1986, pp. 55-62;



da parte del potere regio non sarebbero più cessate. Fino alla Rivoluzione francese, i re di Francia tennero la propria legittimità esclusivamente e quasi direttamente (cioè, tramite la Chiesa gallicana, e non tramite la mediazione del papa) da Dio. L'esperienza pontificia aveva fornito un modello per lo sviluppo di un certo tipo di stato, il modello dell'assolutismo moderno, la cui espressione più compiuta fu quella francese. C'è un nesso storico, genealogico, tra il centralismo papale del Medio Evo e la tradizione statale francese. Questa tradizione francese risale a tempi molto anteriori a quelli del giacobinismo rivoluzionario; prende le mosse dal regno di Filippo il Bello e dal suo grande dissidio con il papa Caetani”<sup>40</sup>.

Da ciò ne risulta che

“nello spazio di cinque secoli, fino a Bonifacio VIII, i Papi esercitarono una influenza straordinaria sulla società. La cristianità è guidata da due governi: l'*auctoritas sacrata* dei Pontefici, o *Ecclesia*, e la *regalis potestas* dei sovrani, o *Imperium*. Il Papa e l'Imperatore sono i due monarchi supremi — l'uno religioso l'altro temporale — della società cristiana medievale. Essi esercitano entrambi una plena potestas che deriva, sia all'uno che all'altro, direttamente o indirettamente, da Dio”<sup>41</sup>.

Da tutto quanto considerato finora, si può dunque affermare che se nel XII secolo gli interventi sull'usura rispondevano ad un quadro di esigenze storico-politiche ben determinate e facilmente inseribili nel complesso delle vicende dell'epoca, nel XIII secolo questi interventi assumono caratteri di saltuarietà o, al limite, di occasionale chiarificazione, risultando ben diversi gli orientamenti del papato.

Da un attento esame delle fonti tutto ciò avviene essere avvalorato, riducendosi esse ad un intervento confermativo di Innocenzo III nel Concilio Lateranense IV; ad un'epistola molto importante del suo contenuto innovativo di Gregorio IX, databile intorno al 1227-1234; ad un richiamo di Clemente V nel Concilio di Vienne nel 1311.

Abbracciando un intervallo di circa un secolo, è chiaro che i tre interventi siano incastrati in un quadro complessivo che presenta vare

---

J. LE GOFF, *Histoire de la France. La longue durée de l'État*, Seuil, Parigi, 1989, pp. 141-146.

<sup>40</sup> J. THÉRY, *Allo scoppio del conflitto tra Filippo il Bello di Francia e Bonifacio VIII: l'affare Saisset (1301) Primi spunti per una rilettura*, in G. MINNUCCI (a cura di), *I poteri universali e la fondazione dello Studium Urbis. Bonifacio VIII dalla 'Unam sanctam' allo 'schiaffo' di Anagni*, cit., pp. 21-68.

<sup>41</sup> R. DE MATTEI, *Quale Papa dopo il Papa*, Piemme ed., Casale Monferrato, 2002, p. 52.



differenze, riscontrabili naturalmente nel diverso clima storico e politico in cui vengono a cadere. Il primo intervento, quello di Innocenzo III, contenuto nel Concilio Lateranense IV<sup>42</sup> del 1215, trovò posto in un complesso di norme legislative riguardanti il clero, il monachesimo e i laici, il governo della Chiesa nell'amministrazione e nella giurisdizione<sup>43</sup>. Al canone 67, mentre per i cristiani l'usura è vietata, agli Ebrei viene permessa, ma deve essere esercitata con moderazione:

Quanto amplius christiana religio ab exactione compescitur usurarum. Tanto gravius super his Judaeorum perfidia inolescit, ita quod brevi tempore christianorum exhausti facultates. Volentes igitur in hac parte prospicere christianis, ne a Judaeis immaniter aggraventur: synodali decreta statuimus, ut si de cetera quacumque pretextu Judaei a christianis graves et immoderatas usuras extorserint, christianorum eis participium subtrahatur, donec de immoderato gravamine satisficerint competenter. Christiani quoque, si opus fuerit, per censurant ecclesiasticam, appellatione postposita, compellantur ab eorum commerciis abstinere. Principibus autem injungimus, ut propter hoc non sint christianis infesti, sed potius a tanto gravamine Judaeos studeant cohibere. Ac eadem poena Judaeos decernimus compellendos ad satisfaciendum ecclesiis pro decimis et oblationibus debitis, quas a christianis de domibus et possessionibus aliis percipere consueverant, antequam ad Judaeos quocumque titulo devenissent: ut sic Ecclesiae conserventur indemnes”<sup>44</sup>.

Ora in questo contesto, il richiamo all'usura interviene allo scopo di distinguere i cristiani dagli ebrei per motivi religiosi: con il canone 68 si voleva, cioè, evitare che i cristiani, ignorando le differenze religiose, contrattassero – e, fatto più incredibile, si sposassero – con gli ebrei ai quali era pertanto imposto ben determinato modo di vestire, così come lo ricorda l'Hefele:

“Les Juifs et les Sarrasins devront porter des vêtements différents de ceux des chrétiens, pour éviter les mariages ou relations entre chrétiens et eux. Dans quelques provinces, cette distinction du vêtement existe déjà; elle sera introduite partout. Comme certains Juifs, pendant les jours de la Passion du Christ, se promènent pompeusement parés, par dérision pour les chrétiens remplis de

<sup>42</sup> Sulla storia del concilio, cfr. **CH.J. HEFELE**, *Histoire des Conciles d'après les documents originaux*, t. V p. II, Letouzey ed., Paris, 1908, pp. 1316-1390.

<sup>43</sup> **H. WOLTER, H.G. BECK**, *Civitas Medievalis (XII-XIV secolo)*, in **G.H. JEDIN** (ed.), *Storia della Chiesa*, vol. V, Jaca Book, Milano 1993, pp. 230-239.

<sup>44</sup> **CH.J. HEFELE**, *Histoire des Conciles d'après les documents originaux*, t. V p. II, Letouzey ed., Paris, 1908, p. 1386.



tristesse, à l'avenir il leur sera interdit de sortir pendant ces jours”<sup>45</sup>:

In nonnullis provinciis a christianis Judaeos seu Saracenos habitus distinguit diversitas: sed in quibusdam sic quaedam inolevit confusio, ut nulla differentia discernantur. Unde contingit interdum, quod per errorem christiani Judaeorum seu Saracenorum, et Judaei seu Saraceni christianorum mulieribus commisceantur.

Ne igitur tam damnasse commixtionis excessiis, per velamentum erroris hujusmodi, excusationis ulterius possint habere diffugium; statuimus ut tales utriusque sexus, in omni christianorum provincia, et omni tempore, qualitate habitus publice ab aliis populis distinguantur, cum etiam per Mosen hoc ipsum legatur eis injunctum”<sup>46</sup>.

Simili prescrizioni furono emanate anche nei riguardi dei musulmani residenti nei paesi cristiani. È evidente che si tratta di un provvedimento di carattere pastorale molto forte.

Potremmo in ogni modo aggiungere che la ragione di questo intervento conciliare, al di là delle pur fondamentali motivazioni pastorali, risiede anche nel desiderio di Innocenzo III di bandire una nuova Crociata, la quarta. I probabili intenti erano quelli di riunire la Chiesa greca e latina; difendere i luoghi santi e riconquistare con quelli persi con le crociate; riportare la pace tra i principi occidentali conducendoli uniti in Terra Santa. Il tutto naturalmente sotto l’alta guida della Chiesa, che vedeva così confermato quel “dominium mundi” obiettivo primo di Innocenzo III e dei pontefici a lui succeduti. È presumibile che, onde evitare notevoli problemi finanziari che preoccupavano chi partiva per le Crociate, il concilio abbia cercato di scoraggiare l’esercizio usurario, con un tentativo di emarginazione, a carico di quanti, soprattutto ebrei, praticavano tale attività.

Un valore ben diverso, sia per il contenuto intrinseco, che per il diverso clima storico, assume l’epistola *Naviganti vel* di Gregorio IX che per l’interpretazione successiva data con l’immissione arbitraria del non, ha dato luogo a molti equivoci dottrinari:

“*Naviganti vel eunti ad nundinas certam mutuans pecuniæ quantitatatem, pro eo, quod suscipit in se periculum, recepturus aliquid ultra sortem, usurarius (non?) est censendus. Ille quoque, qui dat X. solidos, ut alio tempore totidem sibi grani, vini vel olei*

<sup>45</sup> CH.J. HEFELE, *Histoire des Conciles d’après les documents originaux*, t. V p. II, cit., p. 1386.

<sup>46</sup> *Ibidem*.



mensuræ reddantur, quæ licet tunc plus valeant, utrum plus vel minus solutionis tempore fuerint valituræ, verisimiliter dubitatur, non debet ex hoc usurarius reputari. Ratione huius dubii etiam excusatur, qui pannos, granum, vinum, oleum vel alias merces vendit, ut amplius, quam tunc valeant, in certo termino recipiat pro eisdem; si tamen ea tempore contractus non fuerat venditurus”<sup>47</sup>.

Tale intervento viene a cadere nel momento in cui inizia quella serie di lotte tra papato e impero che costituirà un motivo dominante per oltre un secolo e mezzo di storia. Viene, cioè, a cadere nel momento in cui Federico II, proseguendo le imprese di famiglia, si opponeva principio per il quale l'imperatore doveva sottostare al potere papale. Ora, in tale situazione, di certo non esistevano più le preoccupazioni di Innocenzo III sulle crociate e quindi l'intervento papale si sviluppò in una direzione univoca nei confronti del commercio. Vale la pena di ricordare come il XIII secolo rappresenti il primo momento di espansione commerciale in continuo progresso<sup>48</sup>. È ovvio dunque che l'occhio vigile della Chiesa si rivolga al nuovo fenomeno, al fine di fornire elementi di verifica e di sviluppo.

L'epistola *Naviganti vel*, infatti, offre al mondo commerciale la legalizzazione di quei guadagni che in precedenza venivano bollati come usurari e arrestati in ogni modo. Di certo lo sviluppo dei traffici, cui è connesso il nuovo elemento importantissimo quale quello dei trasporti via mare o via terra, introduce nuove concessioni economiche, per le quali si può iniziare ad ammettere che le cose hanno in sé un loro intrinseco valore che può giustificare anche un guadagno in chi le detiene. Così come trasportare merci da un luogo ad un altro comporta una serie di rischi a carico di una parte per cui si giustifica un sovrappiù più oltre il valore reale della merce. Sono questi, concetti, oggi pacificamente accettati, ma nel 1200 introdurli significava immettere concessioni previste sconosciute alla tranquilla società medievale. Ed ecco allora Gregorio IV affermare che “usurarius (non?) est censendus”<sup>49</sup> colui che, mercante o navigante, ricavi oltre il dovuto da una certa quantità di denaro preso a mutuo, nel caso che “suscepit in se periculum”. E ancora si dubita dell'illiceità dell'azione di colui che ha “X. solidos” per avere determinate merci di un altro momento, quando si verifichi che essa, per il tempo trascorso, possano valere di più. E,

<sup>47</sup> Cfr. H. DENZINGER, A. SCHÖNMETZER, *Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum*, EDB, Bologna 2005, ep. *Naviganti vel ad fratrem R., inter A. 1227-1234, De usura*, 828.

<sup>48</sup> Cfr. quanto detto nei paragrafi precedenti.

<sup>49</sup> Sul problema del “non” ritorneremo più avanti.



infine, si dubita dell'uilliceità di colui che “merces vendit, ut amplius, quam tunc valeant, in certo termino recipiat pro eisdem; si tamen ea tempore contractus non fuerat venditurus”. L'aver introdotto quantomeno dubbi sulla liceità o meno di guadagni dovuti a un possesso più o meno prolungato o ad un rischio assunto su una somma oppure una merce, dimostra come ormai fossero chiari agli occhi della Chiesa le esigenze dei nuovi ceti emergenti. Esigenze che trovavano la sola spiegazione della logica mercantile. Certo la prudenza con cui si valutano i casi, e la ristretta tipologia presa in esame, testimoniano di una notevole cautela nell'operare valutazioni così radicali, ma è comunque fuor dubbio che la spinta della nuova società, nel nuovo ambiente, lentamente fa sentire suoi effetti sulla rigida impostazione ecclesiastica.

Per quanto riguarda le decisioni conciliari di questo periodo si annoverano i due raduni avvenuti a Lione: il primo, avvenuto nel 1245<sup>50</sup>, che presenta due canoni (il 13 e il 17) molto corposi riguardanti

---

<sup>50</sup> CH.J. HEFELE, *Histoire des Conciles d'après les documents originaux*, t. V p. II, cit., p. 1650: «Déjà l'usure vorace a presque détruit de nombreuses églises, car beaucoup de prélats négligent de solder les dettes de leurs prédécesseurs, font de plus grosses dettes encore et mettent en gage les biens de l'église, etc. A l'avenir, tous les évêques, abbés, doyens et d'une manière générale tous les administrateurs des églises, devront, dans le délai d'un mois après leur entrée en fonctions, procéder à l'inventaire de tous les biens d'Église qu'ils auront reçus, en présence de leur supérieur immédiat ou de son représentant ; cet inventaire comprendra tous les biens, meubles et immeubles, de l'église, ses livres, ses chartes, ses ornements, etc., ainsi que ses dettes et créances, en sorte qu'il soit facile de constater en quel état ils ont reçu l'église et dans quelle situation ils la laissent. Les archevêques placés immédiatement sous la juridiction de Rome désigneront, pour procéder à cet inventaire, un de leurs suffragants ou son fondé de pouvoir. Les abbés et les autres prélats mineurs exempts auront recours à un des évêques voisins. L'original de l'inventaire revêtu des signatures régulières sera placé dans les archives de l'église, une copie sera remise au bénéficiaire et une seconde copie au prélat invité comme témoin. Le bien de l'église sera conservé fidèlement tel qu'il existe, et administré avec soin; les dettes seront acquittées aussi vite que possible avec les revenus de l'église. Si ces revenus sont insuffisants, toutes les ressources, à l'exception de celles indispensables aux dépenses normales, seront consacrées à l'extinction des dettes, à moins que ces dernières ne soient usuraires ou trop onéreuses; auquel cas, on emploiera le tiers des ressources à éteindre les dettes. Les supérieurs des églises ne devront en 1117 outre engager en caution pour d'autres ni leurs personnes ni leurs églises, il ne leur sera pas permis d'engager des dettes onéreuses ni pour eux ni pour leurs églises. Si la nécessité ou les besoins de l'Eglise les obligent à emprunter de l'argent, les prélats devront procéder à cet emprunt avec l'assentiment de leurs supérieurs, les archevêques et les abbés exempts avec l'assentiment des personnes que nous avons indiquées et de leurs collègues, mais jamais sur les marchés publics ou d'une manière usuraire. Dans le contrat écrit figureront les noms des créanciers et des débiteurs, ainsi que les motifs de l'emprunt. Même dans le cas où l'argent serait employé pour le bien de l'église, on ne pourra



l'usura collegata anche all'amministrazione e gestione dei beni degli enti ecclesiastici:

«13. Cura nos pastoralis sollicitat et hortatur ut lapsis consulamus ecclesiis, et, ne labantur in posterum, provideamus constitutione salubri. Cum igitur usurarum vorago multas ecclesias pene destruxerit et nonnulli praelati circa solutionem debitorum. Praesertim a suis predecessoribus contractorum negligentes inveniantur admodum et remissi, ac ad contrahenda majora debita, et obligandas res ecclesiae nimis proni, desides etiam in custodiendis rebus inventis, malentes in propriam laudem modicum novi facere, quam bona custodire, dimissa recuperare, desperita restaurare, ac resarcire ruinas: nos, ne de cetero se de administratione tam utili excusare, ac in praedecessores sive alios fundere valeant culpam suam, praesentis concilii approbatione sancimus ut pontifices, abbates, decani, ceterique legitimam et communem administrationem gerentes, infra unum mensem, postquam administrationem adierint, intimato prius proxime superiori, ut per se vel per aliquam personam ecclesiasticam idoneam et fidelem intersit praesentibusque capitula vel conventu propter hoc specialiter evocatis, inventarium rerum administrationis susceptae confici faciant, in quo mobilia et immobilia, libri, chartae, instrumenta, privilegia, ornamenta, seu paramenta ecclesiastica, et cuncta, quod ad instructionem urbani fundi seu rustici pertinent, necnon debita ac credita, diligentissime conscribantur: ut in quo statu ecclesiam vel administrationem suscepient, et procedente tempore gubernarint, ac in morte vel cessione dimiserint, per superiorem, si necesse fuerit, et eos, qui sunt ecclesiarum deputati servitiis, liquida cognoscatur. Archiepiscopi vero qui praeter romanum pontificem superiorem non habent, aliquem ex suffraganeis, ut personaliter, vel per alium, ut est expressum superius, et abbates, ac alii praelati minores

---

hypothéquer ni les personnes ecclésiastiques ni les églises. De même les documents de l'église ne pourront être mis en gage, ils devront au contraire être soigneusement conservés. Les autres possessions de l'église ne pourront être consacrées à éteindre que les dettes contractées de la manière indiquée ci-dessus et pour le bien de l'église. Afin que ces prescriptions soient fidèlement observées, à l'avenir tous les abbés, prieurs, doyens et supérieurs des cathédrales ou autres églises, produiront au moins une fois l'an, en présence de leurs collègues (chapitre), les comptes réguliers de leur administration et soumettront ces comptes écrits et dûment signés aux supérieurs chargés de les visiter. Les archevêques et évêques en ce qui concerne l'administration de leur mense, devront soumettre les comptes à leur chapitre, et en outre les évêques les transmettront à leur métropolitain, et ceux-ci au légat ou au mandataire désigné par le pape. Les comptes écrits seront conservés dans le trésor de l'église, afin qu'on puisse les comparer et se rendre copiable du soin ou de la négligence de l'administrateur. Les administrateurs négligents seront punis par leurs supérieurs».



exempti, unum vicinum episcopum, qui nihil juris in exempta ecclesia sibi vindicet, ac id studeant est vocare: dictumque inventarium tam substiluli proelati, quam sui collegii, necnon et superioris suffraganei, seu vicini episcopi, ad hoc vocatorum, muniatur sigillis, in archiviis ecclesiae cum cautela debita conservandum. Et nihil minus inventarii ejusdem transcriptum tam idem institutus, quam praelatus ad hoc vocatus, penes se habeat simile sigillatum. Inventa quoque custodiantur fideliter, et de ipsis administratio digna geratur: et comperta debita de mobilibus ecclesiae, si fieri potest, cum celeritate solvantur. Si vero mobilia non sufficient ad solutionem celerem faciendam, omnes proventus in solutionem convertantur debitorum, quae usuraria fuerint, vel etiam onerosa, deductis de ipsis proventibus expensis dumtaxat necessariis, praelato collegioque rationabiliter computandis. Si autem debita non fuerint onerosa, vel usuraria, tertia pars eorumdem proventuum, vel major, cum illorum consilio, quos ad conficiendum inventarium vocандos diximus, pro satisfactione hujusmodi deputentur. Porro ejusdem concilii auctoritate firmiter inhibemus, ne praedicti personas suas, vel ecclesiis sibi commissas, pro aliis obligent, nec pro se vel ipsis ecclesiis contrahant debita, quibus possit imminere gravamen. Si vero evidens urgeat necessitas, vel ecclesiarum rationabilis suadeat utilitas: praelati cum superiorum, archiepiscopi et abbates exempti cum praedictorum collegiorumque suorum consilio et consensu debita non usuraria, si potest fieri, nunquam tamen in nundinis vel mercatibus publicis contrahant. Et contractum litteris debitorum et creditorum nomina, et causae, quare contrahatur debitum etiamsi in utilitatem ecclesiae sit conversum: et ad id personas ecclesiasticas vel ecclesiis, nullatenus volumus obligari. Privilegia siquidem ecclesiarum, quae securo loco fideliter custodiri mandamus, nequaquam pignori obligentur nec etiam res alise nisi forte pro necessariis et utilibus debitis cum praedicta solemnitate contractis. Ut autem haec salubris constitutio inviolabiliter observetur, et fructus appareat quem ex ipsa provenire speramus: ordinandum duximus, et irrefragabiliter statuendum, quod omnes abbates, et priores, necnon et decani, vel prsepositi cathedralium seu aliarum ecclesiarum, semel saltem in anno in ipsum collegiis districtam suaे administrationis faciant rationem: et coram superiore visitante conscripta et consignata hujusmodi ratio fideliter recitetur. Archiepiscopi vero, et episcopi, statum administrationis bonorum ad mensam propriam pertinentium, similiter singulis annis capitulis suis, et nihilo minus episcopi metropolitanis, et metropolitani legatis apostolicae Sedis, vel aliis, quibus fuerit ab eadem Sede suarum ecclesiarum visitatio delegata, insinuare debita fidelitate procurent. Computationes vero conscriptae semper in thesauro ecclesiae ad memoriam



reserventur ut in computatione annorum sequentium praeteriti temporis et instantis diligens habeatur collatio, ex qua superior administrantis diligentiam vel negligentiam comprehendat: quam siquidem negligentiam, solum Deum habens pree oculis, hominis amore, odio vel timore postpositis, tanta et tali animadversione castiget, quod nec a Deo, nec a suo superiore, vel Sede apostolica, mereatur propter hoc recipere unionem. Non solum autem a futuris praelatis, sed etiam a jam promotis praesentem constitutionem praecipimus observari”<sup>51</sup>.

E il seguente canone 17<sup>52</sup>:

«17. [...] Si qui vero proficiscentium illuc ad praestandas usuras juramento tenentur adstricti, creditores eorum ut remittant eis prsestitum juramentum, et ab usurarum exactione desistant, praecipimus districione compelli. Quod si quisquam creditorum eos ad solutionem coegerit usurarum, eum ad restitutionem, earum simili cogi animadversione mandamus. Judaeos vero ad remittendas usuras per secularem compelli prsecipimus potestatem, et donec illas remiserint, ab universis christifidelibus per excommunicationis sententiam eis omnino communio denegetur. Iis, qui Judaeis nequeunt solvere debita in praesenti, sic principes seculares utili dilatione profideant, quod post iter arreptum, quo usque de ipsorum reditu vel obitu cognoscatur, usurarum incommoda non incurant, compulsis Judaeis proventus pignorum, quos ipsi intérím percepient in sortem, expensis deductis necessariis, computare: cum hujusmodi beneficium non multum videatur habere dispendii, quod solutionem sic prorogat, quod debitum non absorbet. Porro ecclesiarum prselati, qui in exhibenda justitia crucesignatis et eorum familiis negligentes extiterint, sciant se graviter puniendos”.

Nel maggio-luglio del 1274, al canone 26:

“26. Usurarum voraginem, quae animas devorat et facultates exhaustit, compescere cupientes constitutionem Lateranensis concilii contra usurarios editam sub divinae maledictionis

---

<sup>51</sup> *Ibidem*, p. 1650.

<sup>52</sup> CH.J. HEFELE, *Histoire des Conciles d'après les documents originaux*, t. V p. II, cit., p. 1659: «Si un croisé s'est engagé par serment à payer des usures (intérêts), le créancier devra remettre ce serment et ne pas poursuivre le recouvrement des usures, on, s'il les aperçues, il devra les restituer. Les juifs seront contraints par le pouvoir laïque à faire remise des usures à leurs débiteurs, et jusque-là ils seront tenus à l'écart par tous les chrétiens. Si avant son départ un croisé n'a pu payer un juif, sa dette sera suspendue pendant son absence jusqu'à son retour ou jusqu'à sa mort. Si, pour cette dette, le juif a reçu un gage, il devra imputer au paiement du capital le produit de ce gage, déduction faite des dépenses nécessaires».



interminatione praecipimus inviolabiliter observari. Et quia quo minor foeneratoribus aderit foenerandi commoditas eo magis adimetur foenus exercendi libertas: hac generali constitutions sancimus, ut nec collegium, nec alia universitas, vel singularis persona cujuscumque sit dignitatis, conditionis, aut status, alienigenas et alios non oriundos de terris ipsorum publice pecuniam foenebrem exercentes, aut exercere volentes, ad hoc dominus in terris suis conducete, vel conductus habere aut aliis abitare permittat; sed huiusmodi usurarios manifestos omnes infra tres menses de terris suis expellant, nunquam tales de vetero admissari. Nemo illis ad foenus exercendum domos locet, vel sub alio titulo quocumque concedat. Qui vero contrarium fecerint, si personae fuerint ecclesiasticae, patriarchae, archiepiscopi, episcopi, suspensionis; minores vero personae singulares excommunicationis; collegium autem seu alia universitas, interdicti sententiam ipso facto se noverint incursuros. Quam si per mensem animo sustinuerint incurato, terrae ipsorum, quamdiu in eis iidem usurarii commorantur, extunc ecclesiastico subjaceant interdicto. Ceterum, si laici fuerint, per suos ordinarios ad hujusmodi excessu, omni privilegio cessante, per censuram ecclesiasticam compescantur. — Corp. jur. can., lib. V, tit. V *De usuris*, cap. I. in VI<sup>53</sup>.

E al canone 27<sup>54</sup>:

---

<sup>53</sup> **CH.J. HEFELE**, *Histoire des Conciles d'après les documents originaux*, t. VI p. I, cit., p. 204: «Nous renouvelons l'ordonnance du troisième concile de Latran concernant les usuriers (c. XXV) et nous y ajoutons: Aucun collège, communauté ou personne privée ne peut permettre à des étrangers de pratiquer l'usure dans son district : au contraire, il doit chasser de tels usuriers dans les trois mois. Personne ne doit leur louer une maison pour y exercer leurs affaires, sous peine de suspense, excommunication et interdit».

<sup>54</sup> **CH.J. HEFELE**, *Histoire des Conciles d'après les documents originaux*, t. VI p. I, cit., p. 205: «Même dans le cas où un usurier notoire ordonnerait par testament des restitutions, on lui refusera cependant la sépulture ecclésiastique jusqu'à cette satisfaction soit faite pour l'usure autant que ses moyens le permettent. Cette satisfaction doit être donnée, par restitution immédiate ou cautionnement, aux personnes lésées elles-mêmes ou, à leur défaut, à leurs représentants, à l'évêque, ou à son vicaire, ou au recteur de la paroisse du testateur, ou, si l'évêque en exprime le désir, à un officier public. Si la somme des usures est connue, elle sera exprimée dans le cautionnement; sinon celui qui reçoit le cautionnement doit la fixer suivant les vrais eu blanques; et s'il restait sciemment au-dessous, il aurait à donner lui-même une compensation. Les moines, etc., qui donneraient la sépulture ecclésiastique à des usuriers notoires encourraient les peines portées contre les usuriers eux-mêmes par le troisième concile de Latran. Que personne ne serve de témoin pour le testament des usuriers notoires. Qu'aucun prêtre ne reçoive leur confession ni ne les absolve avant qu'ils n'aient restitué ou fourni in cautionnement. Les testaments d'usuriers notoires sont nuls si la restitution n'y est pas prévue».



“27. Quaniquam usurarii manifesti de usuris, quas receperant, satisfieri expressa quantitate, vel indistincte in ultima voluntate mandaverint: nihilominus tamen eis sepultura ecclesiastica denegetur, donec vel de usuris ipsis fuerit, prout patiuntur facilitates eorum, plenarie satisfactum, vel illis quibus est facienda restitutio, si prsesto sint ipsi, aut aliis qui eis possint acquirere, vel eis absentibus loci ordinario, aut ejus vices gerenti, sive rectori parochiae in qua testator habitat, coram aliquibus fide dignis de ipsa parochia: quibus quidem ordinario, vicario et rectori, praedicto modo cautionem hujusmodi, eorum nomine, liceat praesentis constitutionis autoritate recipere: ita quod illis proinde actio acquiratur, aut servo publico de ipsius ordinarii mandato idoneo de restitutione facienda sit cautum. Ceterum si receptarum usurarum sit quantitas manifesta, illam semper in cautione praedicta exprimi volumus; alioquin aliam recipientis cautionem hujusmodi arbitrio moderandam. Ipse tamen inscienter non minorem, quam verisimiliter creditur, moderetur et, si secus fecerit, ad satisfactionem residui teneatur. Omnes autem religiosos et alios qui manifestos usurarios contra praesentis sanctionis formam ad ecclesiasticam admittere ausi fuerint sepulturam, poenae in Lateranensi concilio contra usurarios promulgatae statuimus subiacere. Nullus manifestorum usurariorum testamentis intersit, aut eos ad confessionem admittat, sive ipsos absolvat, nisi de usuris satisfecerint, vel de satisfaciendo pro suarum viribus facultatum prsestant, ut praemittitur, idoneam cautionem. Testamenta quoque manifestorum usurariorum aliter facta non valeant, sed sint irrita ipso jure. — Corp. jur. can., lib. V, tit. V, *De usuris*, cap. 2, in IV”.

E il Canone 28<sup>55</sup>:

«28. Etsi pignorationes, quas vulgaris elocutio represalias nominat, in quibus alius pro alio prsegravatur, tanquam graves legibus et sequitati naturali contrariae, civili sint constitutione prohibitae, ut earum prohibitio in personis ecclesiasticis tanto amplius timeatur,

<sup>55</sup> CH.J. HEFELE *Histoire des Conciles d'après les documents originaux*, t. VI p. I, cit., p. 204: “Les saisies appelées représailles, par lesquelles une personne est grevée à la place d'une autre, sont contraires à l'équité naturelle et doivent être défendues par la loi civile. Nous défendons plus encore l'emploi de telles représailles contre les ecclésiastiques ou les biens d'Église, nonobstant toute ancienne coutume”. La *Continuatio Altahensis*, ripetuta da Eberardo da Ratisbona, mostra che l'abuso delle rappresaglie era soprattutto frequente in Germania, e che questa difesa non servì molto, perché: a) non fu sufficientemente promulgata ovunque; b) gli uomini non temevano più la minaccia delle pene ecclesiastiche. Cfr. *Monumenta Germaniae Historiae, Scriptores*, t. XVII, Hannover 1872, p. 409 e ss, e p. 593.



quanto in illis specialius inhibentur, eas concedi contra personas praedictas, seu bona ipsorum, aut quantumcumque generaliter, praetextu cuiusvis consuetudinis, quam potius reputamus abusum, forte concessas, ad illas exiendi praesenti decreto districtius inhibemus. Illi autem qui contra fecerint, adversus personas easdem, pignorationes seu represalias concedendo, vel extendendo ad eas, nisi prsesumptionem hujusmodi revocaverint, a concessionis vel extensionis tempore infra mensem, si personse singulares fuerint, sententiam excommunicationis incurant: si vero universitas, ecclesiastico sujhaceat interdicto. — Corp. jur. can., lib. V, lit. VIII, *De injuriis et damna data*, cap. 1, in VI».

A conferma di questa cautela, giunse l'affermazione di Clemente V, contenuto nella costituzione *Ex gravi ad nos* nel Concilio Ecumenico di Vienne del 1312, riproposto nel canone 15:

“15. Ex gravi ad nos insinuatione pervenit, quod quorumdam communitates locorum in offensam Dei et proximi, ac contra jura divina pariter et humana usurariam approbantes quodammodo pravitatem, per statuta sua juramento quandoque firmata usuras exigi et solvi nedum concedant, sed ad solvendas eas debitores scienter compellunt, ac juxta ipsorum continentiam statutorum gravia imponendo pierumque usuras repetentibus onera, aliisque utendo super his diversis coloribus et fraudibus exquisitis, repetitionem impediunt earumdem. Nos igitur, perniciosis his ausibus obviare volentes, sacro approbante concilio statuimus ut, quicumque communitatium ipsarum potestates, capitanei, redores, consules, judices, consiliarii aut alii quwisi officiales statuta hujusmodi de cetero facere, scribere vel dictare, aut quod solvantur usurae, vel quod solutae, quum repetuntur, non restituantur plene ac libere, scienter judicare praesumpserint, sententiam excommunicationis incurant, eamdem etiam sententiam incursuri, nisi statuta hujusmodi hactenus edita de libris communitatuum, ipsarum (si super hoc potestatem habuerint), infra tres menses deleverint, aut si ipsa statuta sive consuetudines, effectum eorum habentes, quoquo modo praesumpserint observare.

§ 1, Ceterum, quia foeneratores sic ut plurimum contractas usurarios occulte ineuntet dolose, quod vix convinci possunt de usuraria pravitate: ad exhibendum, quum de usuris agetur, suarum codices rationum censura ipsos decernimus ecclesiastica compellendos;

§ 2, Sane, si quis in illum errorem inciderit, ut pertinaciter affirmare praesumat, exercere usuras non esse peccatum, decernimus eum velut haereticum puniendum: decernimus eum velut haereticum puniendum, locorum nihilominus ordinariis et



haereticos pravitatis inquisitoribus districtius injungente sui contra eos, quos de errore hujusmodi diffamatos invenerint aut suspectos, tanquam contra diffamatos vel suspectos de haeresi procedere non omittant”<sup>56</sup>.

In essa, a riprova dell'austera mentalità ancora esistente nei confronti dell'usura, si bolla come eretico colui che affermi “exercere usuras non esse peccatum”. Si tratta di una sanzione alquanto dura diretta a colpire oltre gli usurai, anche i loro eventuali difensori o giustificatori, che così l'Hefele chiosa:

“Les autorités civiles qui font des lois autorisant l’usure ou empêchant la répétition de l’argent versé aux usuriers seront excommuniées. Celui qui s’occupe d’affaires d’argent peut être contraint de présenter ses livres pour qu’on puisse vérifier s’il s’est livré à des pratiques usuraires. Celui qui soutient obstinément que l’usure n’est pas un péché doit être puni comme hérétique”<sup>57</sup>.

L'apertura alle nuove istanze commerciali trova riscontro nell'ambiente romano in una più elastica concezione del guadagno, ma non si può dedurre da ciò che la Chiesa si avvicini a posizioni più concilianti nei confronti dell'usura. In ultima analisi si può dire che se le scarse fonti ci autorizzano a esprimere un atteggiamento più liberale della Curia, nondimeno si deve tener presente che un interscambio fervido e produttivo tra la nuova società mercantile e la Chiesa non è esistito per il semplice fatto che una contrapposizione tra clero e laicato è ancora di là da venire e che l'universalismo perseguito dai vari pontefici ne è la prova più lampante. Mancando una valida posizione dualistica, l'intero discorso si sviluppa in una direzione univoca, risultando sempre solamente inserito in un contesto ecclesiastico. È però indispensabile segnalare come, a livello di prassi, delle modifiche siano già in corso, tant'è che il distacco cui si accennava da parte della Chiesa da una compagine giuridica positiva, si accentua anche per il sopravvento della classe borghese commerciale che sfugge ad ogni dettame morale. Ed è qui che si evidenzia sempre di più la funzione della Chiesa che, se da un lato continua mutuare la sua concettualizzazione dal diritto divino, nello stesso tempo si trova impotente a sanzionare contro coloro che in una società, avviata al

<sup>56</sup> Cfr. H. DENZINGER, A. SCHÖNMETZER, *Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum*, constitutio *Ex gravi ad nos, De usura*, cit., 906.

<sup>57</sup> CH.J. HEFELE, *Histoire des Conciles d'après les documents originaux*, t. VI p. II, cit., pp. 694-695. Del resto lo stesso pontefice non era stato troppo leggero con la piaga usuraria.



laicismo ed alla divisione dei poteri, si sentono protetti dal sorgere delle monarchie nazionali ed autonome.

Se volessimo concludere identificando giuridicamente la posizione della Chiesa, potremmo dire che questa parte dal diritto divino nel concetto di usura sull'uguaglianza degli uomini; finché prevale la concezione teocratica e non si opera la sissione tra i poteri, le sanzioni della Chiesa sono ancora efficaci, pur non avendo un fondamento nel diritto positivo. Quando poi inizia profilarsi la separazione dei poteri, allora appare evidente che la Chiesa non riesce più a sanzionare: sopravviene una nuova morale fondata sul profitto che, nel mercantilismo, assumerà i toni di un'aperta sfida alla Chiesa.

### **3 - Usura ecclesiastica e usura commerciale**

Giunti al termine dell'analisi del XIII secolo, è opportuno trarre le conclusioni che più immediatamente ad essa conseguono. Risulta evidente dai numerosi interventi papali rintracciabili nel corso dei secoli e più ampiamente esposti in precedenza, ma che vedremo anche più avanti, che una delle maggiori preoccupazioni della Chiesa fu la piaga dell'usura ecclesiastica di quel tipo, cioè, di lucro esercitato dal clero stesso mediante varie forme, tutte egualmente affette da un illecito scopo. La vita clericale costituì uno dei principali motivi di discussione all'interno del clero e, proprio nel XIII secolo, notiamo che riceve nuovo impulso dalla tolleranza con la quale i sovrani europei agevolavano gli illeciti traffici di vescovi e prelati. La sempre più forte volontà di affrancarsi dal dominio non solo spirituale del papa romano, fece sì che si nascondessero, dietro le lusinghe e le agevolazioni con le quali venivano attenuate, le mire politiche rivendicazioniste dei vari sovrani. È chiaro ormai che le consolidate nuove espressioni nazionali non tollerano oltre l'influenza di Roma e, ad emblema di questa situazione, si ricorda il periodo della cattività avignonese, il quale, all'inizio del XIV secolo, offre un'immagine drasticamente significativa di come i rapporti tra due poteri fossero in piena collisione.

L'azione che i papi per secoli avevano svolto o tentato di svolgere, ora viene perseguita dagli stessi sovrani europei, i quali tentano in ogni modo e maniera di intervenire nella politica papale dovendosi considerare il Papa come un avversario politico al pari degli altri regnanti. Nulla di meglio, dunque, che tentare di sottrarre all'autorità pontificia l'influenza sulle estreme diramazioni del suo potere, su quei prelati che a molti chilometri di distanza da Roma esercitavano il loro ministero. Nulla di meglio che allettare con ogni



tipo di agevolazioni questi prelati a sostenere, all'occorrenza, le rivendicazioni imperiali contro quelle papali.

Delineato brevemente questo tipo di usura che, naturalmente, non trova giustificazione ed appoggio solo esclusivamente nella spiegazione datane, si deve accennare al delinearsi di un nuovo tipo di usura la quale trae spunto ed origine da una situazione ben diversa da quella precedente e trova piena giustificazione alla luce dell'esperienza tipiche del XIII secolo. Trattasi dell'usura commerciale, di quel complesso di operazioni tendenti a garantire un guadagno superiore economicamente conseguito dal mercante, grazie all'introduzione di elementi e principi che non trovano riscontro nei precedenti periodi. Di qui il principio della fratellanza universale, espressione tipica della prima società medievale, che cede di fronte alle istanze di un mondo basato sullo scambio e sui rapporti commerciali, inserito in un contesto estremamente più vasto e per ciò stesso apportatore di nuove esigenze. Solo soffermandosi per un istante alle numerosissime innovazioni che un tipo di società commerciale comporta, ci si rende conto di come anche le precedenti strutture ideologiche e sociali vengono a subire necessariamente delle modificazioni al fine di adeguarsi ad un tipo di società più aperta e mutevole. La struttura economica chiusa del Feudo dei primi Comuni con la sua caratteristica dello scambio ristretto e limitato, si qualifica come opposta a un sistema aperto ed internazionalistico quale quello iniziatosi col secolo XIII, nel quale professioni come quella del mercante e del banchiere vengono a ricoprire un ruolo fondamentale.

Di fronte a questa radicale innovazione, gli strumenti esistenti vengono modellati a seconda delle istanze emergenti e contemporaneamente se ne forgiano di nuovi in grado di consentire un migliore sviluppo dell'attività<sup>58</sup>. A queste innovazioni la Chiesa risponde con estrema cautela non disgiunta a volte da una notevole durezza, conscia dei pericoli insiti in quelle forze centrifughe per le quali il nuovo ceto, una nuova classe di persone al di fuori del controllo, veniva ad acquistare una sempre maggiore potenza in nome dell'elemento dominante del sistema economico, quale il denaro. Anche in questo caso, dunque, la Chiesa cerca di intervenire reprimendo quel tipo di usura praticata dai mercanti, sebbene col passare del tempo ci si debba render conto di come certe situazioni debbano essere accettate, pur con la dovuta cautela, a dimostrazione che la realtà sociale trova riscontro delle sue aspirazioni nel pensiero della dottrina canonica.

<sup>58</sup> Cfr. G. CASSANDRO, *Saggi di storia del diritto commerciale*, ESI, Napoli, pp. 12 e ss.



Sono dunque queste due forme di usura che, delineatesi più chiaramente nel secolo XIII, costituiscono il campo di scontro degli interventi papali. Possiamo aggiungere che solo ora, grazie la formazione di nuovi Strati sociali dotati di sufficiente autonomia economica e culturale, nasce una coscienza laica opponibile a quella ecclesiastica. E quel piano inscindibile che la cultura del primo medioevo presentava, nel quadro dell'universalismo politico e religioso, come globalmente asservito all'autorità pontificia, ora si scinde due parti ben distinte: gli stati nazionali, i commercianti e banchieri, l'usura commerciale sono le contrapposizioni che occorreva sottolineare. Tutti e tre sono i segni di un mutamento della struttura socio-economica di cui si fanno portatori. Tutti e tre costituiscono un'alternativa all'univoco atteggiamento precedente. Tutti e tre, infine, risultano collegati intimamente in un processo di cui abbiamo cercato di ricostruire la progressiva formazione.

#### **4 - L'usura nei decretisti: la connessione tra usura e mutuo**

Le disposizioni graziane che riguardano l'istituto giuridico dell'usura, furono oggetto di particolare studio da parte dei decretisti. Se la maggior parte di costoro si limita a cercare di rendere più chiare con opportune delucidazioni le regole contenute nel *Decretum*, altri vanno oltre il mero lavoro di esegezi del testo e compiono un approfondito esame critico di tutto il lavoro di Graziano, ora risolvendo i problemi nati dall'applicazione del *Decretum*, ora esponendo nuove teorie intorno all'usura.

L'attenzione dei decretisti si volge innanzitutto a considerare la definizione di usura ed essi mostrano di accettare quella di Graziano. Tutt'al più c'è qualcuno, come l'ignoto autore della *Summa parisiensis* che si sforza di completare il conciso "quodcumque sorti accidit" di Graziano affermando che usura è

"quidiquid vel in pondere, vel in censura, vel numerata pecunia plus accipero quam dedero, quacumque arte, sive per negotiationem, sive petendo non ex pacto, sive quia credo eum obligatum pro accomodato"<sup>59</sup>.

---

<sup>59</sup> Dalla edizione di T.P. MC LAUGHLIN, *The Summa Parisiensis on the Decretum Gratiani*, [Pontifical Institute of Mediaeval Studies], R. Metz ed., Toronto, 1952, p. 169. Cfr. cap. *Quod autem*, Causa XIV, Quæstio III.



L'esame della definizione di usura porta logicamente i canonisti ad occuparsi del contratto di mutuo, al quale l'usura viene considerata strettamente connessa, e del contratto di comodato, che, come il mutuo, è un contratto essenzialmente gratuito.

Il pensiero più compiuto su tale argomento è quello esposto da Giovanni Teutonico<sup>60</sup>, per il quale due sono i contratti gratuiti per loro natura, il mutuo ed il comodato, aggiungendo che trovandosi in presenza di un mutuo non gratuito, tale contratto è viziato sicuramente d'usura<sup>61</sup>. Trovandosi invece in presenza di un contratto di comodato, che manchi del requisito della gratuità, si ha una compravendita e non già un contratto viziato d'usura, se si ha la cosa contro prezzo; una permuta, se si ha lo scambio di cosa contro cosa; o, infine, una locazione, se si ha denaro contro il godimento temporaneo di cosa fungibile. Giovanni Teutonico fonda le sue affermazioni sulla considerazione che nel mutuo, contratto nel quale una parte dà all'altra cose fungibili, la proprietà di tali cose si trasferisce (*transferuntur dominium*) dal mutuante al mutuatario, con la conseguenza che

<sup>60</sup> Su Giovanni Teutonico, cfr. K. PENNINGTON, *Johannis Teutonici Apparatus glossarum in Compilationem tertiam*, in *Monumenta Iuris Canonici, Series A Corpus Glossatorum*, vol. 3, LEV, Città del Vaticano, 1981, pp. XI e ss.; E. CORTESE, *Il diritto nella Storia Medievale. II Il Basso Medioevo*, Il Cigno Galileo Galilei ed., Roma, 1995, p. 234. Sulla data della morte, cfr. J.F. VON SCHULTE, *Die Geschichte der Quellen und der Literatur des Canonistischen Rechts*, F. Enke Verlag, Stuttgart, 1875, rist. Graz, 1956 I/II, I, p. 172, che lo anticipa di qualche anno, intorno al 1240. Cfr., inoltre, la letteratura vastissima di cui si riporta l'essenziale: J.F. VON SCHULTE, *Die Glosse zum Decret Gratians von ihren Anfängen bis auf die jüngsten Ausgabe*, Wien 1872; J.F. VON SCHULTE, *Johannes Teutonicus*, in *Zeitschrift für Kirchenrecht*, J. Mohr Verlag, Berlin u.a. 1, 1881, pp. 107-132; S. KUTTNER, *Eine Dekretsumme des Johannes Teutonicus* (Cod. Vat. Pal. lat. 658), in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung*, Weimar, 1911 pp. 141-189; S. KUTTNER, *Johannes Teutonicus, das vierte Laterankonzil und die Compilatio quarta*, in *Miscellanea Giovanni Mercati*, vol. 5, Biblioteca Apostolica Vaticana ed., Città del Vaticano 1946, pp. 608-634, comparso anche in *Medieval Councils, Decretals, and Collections of Canon Law*, 1980 (Collected Studies 126), Nr. X e Retractationes, pp. 9-11.

<sup>61</sup> Cfr. Cap. *Quod autem*, Causa XIV, Quæstio III: "Ad intelligentiam autem huius quæstionis socias quod duo sunt contractus, qui de natura sua gratuiti sunt, ut mutuum et commodatum. In mutuum certum est et requiritur, quod sit gratuitum; alioquin est usura. Item si commodatum non sit gratuitum, non quidem est usura, sed tamen si aliquid recipitur pro commodato, statim desinit esse commodatum, quia aut recipitur aliquid pro ipsa re, si pecunia, est emptio seu venditio; si alia res, erit contractus permutationis; si pro usu rei accipitur pecunia, erit contractus locationis; si alia res, erit contractus nominatus do ut des, vel do ut facies".



quest'ultimo sopporterà il *periculum* della *res* e che altro obbligo non avrà se non quello di restituire il *tantundem*<sup>62</sup>.

Se si esamina invece il caso di un comodato non gratuito, come ad esempio la locazione, che è il contratto che strutturalmente si avvicina al mutuo, si vede come non avvenga alcun trasferimento di proprietà e come quindi resti a carico del locante l'alea della *res*, con la conseguenza che a quest'ultimo sarà lecito "recidere sortem et lucrum"<sup>63</sup>. Il pensiero del Teutonico, che non vi può essere usura al di fuori del mutuo, è perfezionato nel corso del XV secolo da Juan Torquemada<sup>64</sup> che dimostra con un congruo numero di esempi come possa avversi usura anche in altri contratti, purché questi posseggano alcuni elementi propri del mutuo<sup>65</sup>.

<sup>62</sup> JOHANNES TEUTONICUS, *Glossa Quam plus*, c. *Si foeneraveris*, Causa XIV, Quæstio III: "sed in equo et domo aliud est: quia ibi licitum est recidere sortem et lucrum; es est ratio, quia in prædictis, quæ constitunt in pondere, numero et censura, transfertur dominium, cum illud sit mutum". Che nel mutuo avvenga il passaggio della proprietà delle cose del mutuante al mutuatario lo nota anche Paucapalea, *Si foeneraveris*, Causa XIV, Quæstio III, J.F. VON SCHULTE, *Stephen of Tournai, Die Summa des Stephanus Tornacensis über das Decretum Gratiani*, ed. J.F. von Schulte, Giessen 1891.

<sup>63</sup> Così il TEUTONICO, cfr. *Glossa Quam plus*, c. *Si foeneraveris*, Causa XIV, Quæstio III alla nota precedente.

<sup>64</sup> Juan Torquemada (Johannes de Turrecremata), domenicano, nato a Valladolid nel 1388, sostenne il principio del primato papale contro le teorie conciliariste. Studiò a Salamanca e Parigi nel 1420 e approfondì lo studio del diritto canonico una volta trasferito a Roma nel 1431. Studio che sfociò in un commento al decreto di Graziano terminato solo verso il 1464. Creato cardinale nel 1439 da Eugenio IV, morì nel 1468. Su di lui M. TADIN, *Juan de Turrecremata*, in DDC, VI, Paris, 1957, coll. 126-127; K. BINDER, *Wesen und Eigenschaften der Kirche bei Kardinal Juan de Torquemada*. O.P., Tyrolia ed., Innsbruck-Wien-München, 1955; D. MAFFEI, *La donazione di Costantino nei giuristi medievali*, Giuffrè, Milano, 1964, pp. 310-312.

<sup>65</sup> *Super Decretum, Si foeneraveris*, Causa XIV, Quæstio III, par. 1 e 2, Venezia 1578, p. 35. Juan de Torquemada, Domenicano, si affermò come il più insigne teologo del suo tempo e come difensore del principio d'autorità pontificia. Papa Eugenio IV elesse cardinale il 18 dicembre 1439 inviandolo come ambasciatore da Carlo VII di Francia per persuaderlo a concludere la pace con gli Inglesi. Fu vescovo di Cadice dal 1440 al 1442, di Orense dal 1442 al 1445 e nel 1463, di León dal 1460 al 1463. Papa Callisto III lo promosse alla sede suburbicaria di Palestrina, e Pio II a quella di Sabina. Nel 1460 istituì a Roma, presso la Chiesa conventuale di Santa Maria sopra Minerva, l'arciconfraternita della SS. Annunziata, al fine di provvedere alla dote delle fanciulle povere. Morì il 26 settembre 1468 all'età di 80 anni. Tra le sue opere principali, ricordiamo: *Quæstio de decreto irritante quod attentabatur Basileæ contra summum pontificem*(1433), in G. MANSI, *Sacrorum conciliorum nova collectio*, t. XXX, coll. 550-590; *Tractatus contra advisamentum quod non liceat appellare de concilio ad papam*, in G. MANSI t. XXX, coll. 1072-94; *Tractatus de sacramento eucharistiae* (1436); *Tractatus de veritate conceptionis beatissimæ Virginis* (1437); *Flores sententiarum b. Thomæ de auctoritate*



In proposito il Torquemada nota come un venditore, che richieda al compratore un mezzo maggiore di quello che gli chiederebbe altrimenti, per il motivo che il pagamento viene differito di un certo lasso di tempo, commetta senza alcun dubbio usura, ma come, nonostante questo, il contratto intervenuto tra le due parti non possa certamente considerarsi come mutuo, essendo in effetti una compravendita. L'autore ritiene usuraio il venditore, respingendo l'opinione di coloro i quali – basandosi su una interpretazione troppo letterale del dettato grazianeo – non volevano ravvisare il *crimen d'usura*: alla vendita si è innestato il contratto di mutuo perché il venditore dà in prestito al compratore la somma che corrisponde al prezzo della cosa venduta che l'acquirente avrebbe dovuto versare non appena pervenuto in possesso della res. Il Torquemada conclude che il venditore che riceve qualcosa in più oltre al capitale versato<sup>66</sup>, commette reato d'usura. Questi, inoltre, dimostra con uguale chiarezza come anche la compravendita con patto di riscatto, ovvero la compravendita con pagamento anticipato, il contratto di cambio possano essere configurati come usurari in quanto ciascuno di questi contratti “participat contractui mutui”.

## 5 - Alcune eccezioni proposte dal Teutonico

Giovanni Teutonico, glossando il *Dictum* della Causa XIV, Quæstio III, c. 1 afferma che “hic quæritur, an usura sit ultra sortem aliquid recipere? Et certe sic ...”, mostrando con queste parole di accettare il pensiero di Graziano, ma ciò non gli impedisce di aggiungere immediatamente dopo che “nisi in quinque casibus”. I cinque casi sono in realtà sei<sup>67</sup>:

---

summi pontificis (1437); *Responsio invectiva ad decretum damnationis Basiliensium* (1439/40), in G. MANSI 31A, coll. 63-126; *Responsio contra errores Basiliensium super potestate papæ et concilii* (1439), in G. MANSI 31B, coll. 1941-1988 [noto anche come *Oratio synodalis de primatu*, ed. E. Candal, in *Concilium Florentinum IV/2*, Roma 1954]; *Apparatus super decretum unionis Grecorum* (1441), ed. E. Candal, in *Concilium Florentinum II/1*, Roma 1942; *Expositio regulæ S. Benedicti* (1442); *Summa de Ecclesia* (1449-53); *Expositio Decreti Gratiani* (1447-1468); *Tractatus contra principales errores Mahometi* (1459); *Expositiones in Psalmos* (1463).

<sup>66</sup> Ovvero la differenza tra il prezzo che avrebbe richiesto in caso di pagamento immediato ed il prezzo che stipulato effettivamente.

<sup>67</sup> Di queste ne prendiamo in considerazione solo quattro, in quanto riteniamo opportuno rimandare l'esame del primo e dell'ultimo caso, che si fondano su alcune decretali di Alessandro III, successivamente quando prenderemo in considerazione il *Liber Extra* che contiene precisamente le decretali alessandrine che a noi interessano.



- 1) *In favore Ecclesiæ.*
- 2) *Cum fideiussor solvit sortem et usuras, potest usuras petere:* quest'eccezione rientra nel caso in cui un fideiussore sia costretto a pagare sia il debito per cui aveva dato garanzia, che gli interessi promessi dal garantito. In quest'ipotesi il giurista trova lecito che il fideiussore ottenga dal debitore sia la *sors* sia le *usuræ* pagate.
- 3) *Cum poena petitur præter sortem:* La terza eccezione è prevista nel caso in cui sia intervenuto tra il creditore e debitore un patto, in base al quale quest'ultimo si è impegnato a versare una somma maggiore di quella avuto in prestito, qualora provveda al pagamento del debito con un certo ritardo.

Occorre rilevare che il fine giurista fonda questa eccezione (*cum poena petitur ultra sortem*) su un canone del Decretum in cui viene maledetto colui che “*transfert terminos proximi sui*”<sup>68</sup>, interpretando la parola *terminos* nel senso di *termine posto al pagamento del debito*, sennonché, trattandosi di un canone che si occupa del furto, sembra evidente che l'accezione *terminos* andrebbe intesa più nel senso di *confini* che non come *tempo fissato* per la restituzione della somma ricevuta in mutuo.

- 4) *Cum petitur tamquam interesse:* In questa si ammette la percezione di un quidquid oltre il capitale, sempre che il creditore lo pretenda non a titolo di usura ma a titolo di interesse. Quale sia la diffidenza che occorre tra usura ed interesse ce lo spiega lo stesso Teutonico in un'altra glossa<sup>69</sup> identificando l'usura con il conseguimento di un lucro e l'interesse con la *vitatio* di un danno.

In sostanza il Teutonico sostiene che il creditore se da un lato pretende dal proprio debitore degli interessi nell'intento di ricavare dal prestito un utile, dall'altra commette un illecito perché il mutuo è un contratto gratuito. Invece se creditore chiede al proprio debitore degli interessi nell'intento di evitare un danno che altrimenti subirebbe, agisce in modo lecito, poiché non sarebbe equo che egli dovesse subire un danno, dopo che si è prestato a rendere al debitore un favore.

<sup>68</sup> Si tratta del canone *In legibus*, Causa XIV, Quæstio II: “In legibus sæculi cautum habetur: qui rem surripit alienam illi cui res direpta est, in decuplum quæ sublata sunt, restituat; et in lege divina legitur: maledictus omnis qui transfert terminos proximi sui...”.

<sup>69</sup> Glossa *Ad quæstum can. quoniam*, Causa XIV, Quæstio IV: “Videtur hic quod prohibeamur sumere usuram causa lucri captandi, non autem vitandi damni ... si quis ergo est in mora solvendi, ab eo possunt repeti usuræ, non tamquam usuræ sed tamquam interesse...”.



- 5) *Cum recipitur aliquid pro re, quæ non consistit in pondere, numero vel mensura, sicut in locatione.* Questa non può considerarsi una vera e propria eccezione, perché la locazione è un contratto ben distinto dal mutuo e si è visto come lo stesso Teutonico affermi che l'usura può accedere solamente ad un contratto di mutuo. Per questo motivo si può parlare di eccezione al divieto dell'usura solo quando ci troveremo alla presenza di un mutuo, o di un contratto che partecipi del mutuo; potremmo vedere in secondo luogo che al mutuante sarà permesso di "accipere aliquid ultra sortem".
- 6) *Ratione incertitudinis*

Sempre tra le eccezioni si annovera il caso nel quale gli interessi possono essere legittimamente richiesti dal creditore, si ha nel caso in cui il debitore è *in mora solvendi*<sup>70</sup>. In una simile ipotesi, infatti, il creditore altro non fa se non chiedere al proprio debitore di renderlo indenne dal danno che risentirebbe per la condotta scorretta del debitore stesso. A questo proposito il Torquemada precisa che, sebbene il creditore non possa pretendere *in esteriori iudicio* il pagamento degli interessi dovuti a titolo di interesse, nonostante ciò il debitore è tenuto *in foro conscientiae* a soddisfare il creditore dell'interesse<sup>71</sup>.

Un altro caso di legittima percezione di interessi si configura secondo il Torquemada nel momento in cui il fideiussore che ha pagato capitale ed interesse, pretende dal garantito la restituzione della sorte e delle usure, poiché "hæc (la pretesa cioè) non est usura tantum ad creditorem, sed potius interesse, quia non est lucrum, ad vitatio damni"<sup>72</sup>. Con queste ultime parole egli ricomprende il caso del fideiussore, enunciato da Giovanni Teutonico come eccezione a se stante, nel caso "cum petitur usura tamquam interesse"; ed effettivamente noi possiamo considerare l'eccezione dell'interesse come un *genus* nei confronti del quale numerose altre eccezioni rappresentano la *species*. In questo modo si può ritenere che oltre il caso del fideiussore, siano *species* anche quelli del debitore *in mora solvendi* e della *poena*, rispetto alla eccezione dell'interesse. La teoria di Giovanni Teutonico, che si pone in netto contrasto con la lettera del testo che il giurista glossava, troverà larga eco presso il decretalisti, i quali, oltre che accettarla, provvederanno a darle una ampiezza insospettabile.

Ancora in tema di eccezioni dobbiamo notare la fortuna straordinaria in cui poté godere presso i decretisti la disposizione del

<sup>70</sup> Cfr. nota precedente.

<sup>71</sup> *Super Decretum, Quod autem, Causa XIV, Quæstio III, par. 4, Venetiis 1578*, p. 32.

<sup>72</sup> *Ibidem*.



Decreto ricavato da un passo del libro di Tobia di Sant'Ambrogio, che permetteva lo *ius usuræ* nei confronti dei nemici, arrivando ad affermare – come già si è notato in precedenza – che *ubi ius belli, ibi ius usuræ*<sup>73</sup>.

Per Rufino è lecito chiedere interessi ai saraceni ed agli eretici perché considerati *hostes Ecclesiæ*. Ma questi devono essere perseguitati mediante le usure non per desiderio di lucro, ma perché si avvicinino al cristianesimo o quanto meno cessino dal combattere contro la Chiesa<sup>74</sup>.

Rolando Bandinelli<sup>75</sup> pone in risalto come, essendo l'usura non un peccato mortale e non essendo lecito ad alcuno compiere peccato mortale, non sia di conseguenza lecito ad alcuno esercitare l'usura. Però se ciò è assolutamente vero per i chierici “cum enim movere arma clericis nullo modo liceat, nec usuras accipere eis quoque licebit”, per quanto riguarda i laici, invece,

“vero licere poterit ab hæreticis vel infidelibus vel ab aliis publice ecclesiam impugnantibus usuram exigere, non causam captandi commodi, sed adversarium ad unitatem ecclesiæ huiusmodi afflictionibus revocandi”<sup>76</sup>.

L'autore della *Summa parisiensis*, dopo aver detto anch'egli che l'eccezione ammessa da Sant'Ambrogio potrebbe tutt'al più essere applicata ai laici, conclude il suo pensiero:

“dicimus ergo quia Ambrosius, licet esset sanctus, non tamen præiudicat canonibus et apostolicorum decretis. Unde cum

---

<sup>73</sup> Cfr. *Decretum*, pars secunda, causa XIV, quæstio IV, C. 12. Cfr. precedentemente § 1.3.2.

<sup>74</sup> RUFINO, *Summa decretorum*, Causa XIV, Quæstio IV, ed. Schulte, Giessen, 1892, pag. 303: “hec quæstio absque ulla contrarietate graditur, quia nec clericis nec laicis licitum est usuras accipere nisi forte ab eis, quibus opponimus arma, ut puta sarracenis et hæreticis. Quid tamen ipsum propter cupiditatem faciendum non est, sed ut illi, qui non domantur armis, districtissimis macerentur usuris et sic vel ad ecclesiam veniant vel ecclesiam lacerare quiescant”.

<sup>75</sup> P. ERDÖ, *Storia e scienza del Diritto Canonico*, PUG ed., Roma 1999, p. 51, che ricorda come “secondo le ricerche moderne, non era Alessandro III come si pensava per lungo tempo, ma un altro Rolando che ha insegnato a Bologna nel sesto decennio del XII secolo”. Cfr. R. WEIGAND, *Magister Rolandus und papst Alexander III*, in *Archiv für katholisches Kirchenrecht*, 149, 1980, pp. 3-44; F. LIOTTA, *Miscellanea Rolando Bandinelli Papa Alessandro III*, Accademia Senese degli Intronati, Siena, 1986.

<sup>76</sup> ROLANDO BANDINELLI, *Summa magistri Rolandi*, Causa XIV, Quæstio IV, ed. Thuner, Innsbruck 1874, p. 29.



statutum sit generaliter ne usuræ exigantur, auctoritas illa Ambrosii penitus abrogatur”<sup>77</sup>,

arrivando in questo modo a negare l’ammissibilità dell’eccezione in questione.

I decretisti sono divisi sulla portata da dare all’eccezione *ius belli* – *ius usuræ*. Questa eccezione è ammessa da Rufino a condizione che manchi il fine di lucro; è ammessa da Rolando con l’ulteriore condizione che lo *ius usuræ* venga esercitato solamente da laici; è decisamente negata dall’autore della *Summa parisiensis*. Anche il Torquemada sembra giungere a questa stessa conclusione, dopo aver trattato in modo esteso il problema dell’interpretazione della norma *de qua*<sup>78</sup>. Per questi l’eccezione in questione è ammessa in due testi: il canone 12, causa XIV, quæstio III, e il versetto 20 del libro XXIII del Deuteronomio<sup>79</sup>. E cioè che quelli che interpretano questi due testi tenendosi strettamente alla lettera, arrivano ritenere che sussiste l’eccezione; viceversa, se a queste norme si dà una interpretazione non esclusivamente letteraria, e perciò più conforme all’*æquitas* del diritto naturale, si può giungere alla conclusione che non deve mettersi alcuna deroga al divieto dell’usura<sup>80</sup>.

## 6 - Alcuni contratti parausurari

Pur essendo chiaro ciò che deve intendersi per usura; pur essendo ben determinati i casi nei quali è dato di ricevere l’*aliquid ultra sortem*, i decretisti non possono esimersi dal prendere in considerazione diversi contratti che possono essere compiuti in frode o contro il divieto dell’usura, ma che possono anche essere perfettamente leciti. E sono le sfumature che fanno sì che questi contratti possano risultare leciti o meno, e quindi difficile da stabilire se sussistano oppure no. La ragione di ciò va ricercata nel fatto che i commercianti, i banchieri, i privati del basso medioevo, posti di fronte alle severe sanzioni dettate dalla Chiesa per gli usurai si guardano bene dal contrarre prestiti ad interessi, che ricadrebbero immediatamente sotto il divieto canonico, ma si servono, per poter raggiungere ugualmente loro fini, di numerosissimi contratti

---

<sup>77</sup> Cfr. Causa XIV, quæstio IV, dall’edizione di T.P. MC LAUGHLIN, *The Summa Parisiensis on the Decretum Gratiani*, cit., p. 170.

<sup>78</sup> Ricordiamola: canone 12, causa XIV, quæstio IV.

<sup>79</sup> “Non farai al tuo fratello prestiti ad interesse, né di denaro, né di viveri, né di qualunque cosa che si presta a interesse”.

<sup>80</sup> T.P. MC LAUGHLIN, *The Summa Parisiensis on the Decretum Gratiani*, cit., p. 170.



parausurari che celano la pattuizione di interessi che raggiungono non poche volte tassi molto elevati.

Un contratto molto diffuso nel XII e XIII secolo era quello stipulato tra un possessore di capitali un commerciante: il primo dava al secondo una determinata somma di denaro con l'intesa che se ne sarebbe servito per le sue speculazioni e che avrebbe dato al "capitalista" una parte degli utili ricavati da tali speculazioni. La glossa ordinaria, per stabilire la liceità o meno di un simile contratto, distingue due casi: 1) se il *periculum* del denaro incombe sul recipiente, si tratta di mutuo e, rappresentando gli utili un *utilem ultra sortem*, si ha senza dubbio alcuno un contratto viziato d'usura; 2) se le parti hanno invece inteso con le loro parole contrarre una società, spettando in solido l'alea e eventuali utili, si ha un contratto lecito perché è espressamente prevista dal diritto una società nella quale una parte apporti capitale e l'altra il proprio lavoro<sup>81</sup>.

Viceversa il *cambio* al quale il Torquemada dedica un'attenzione particolare risulta essere un contratto molto diffuso nella pratica in tutto il periodo storico del medioevo. Questi nota che esistono diverse possibili configurazioni del contratto ovvero:

- 1) il *cambium minutum*, che consiste nello scambio di moneta aurea o argentea contro moneta bronzea, che è sempre lecito anche nel caso in cui il cambiavalute (*campsor*) riceva una piccola ricompensa del suo ufficio non potendosi considerare quest'ultima un *aliquid ultra sortem*, poiché non è innestata a un contratto di mutuo;
- 2) il *cambium per litteram*, che viene effettuato quando la persona dovendosi recare in una città, consegna una somma ad un banchiere del luogo di partenza per poi riaverla, mediante la *littera*, da un banchiere del luogo di arrivo e che è parimenti lecito valendo per esso le medesime considerazioni esposte del cambio minuto;
- 3) il *cambium siccum*, ovvero un contratto aleatorio molto complesso che, a differenza dei primi due, è illecito perché vengono avvisati in esso gli elementi di un mutuo usurario. Si ha quando – usando l'esempio portato dal Torquemada – si riceve in Firenze cento ducati da un banchiere o da un commerciante che devono essere restituiti in entro un mese promettendo di restituire, non tanto i cento ducati, ma il valore che si avranno in un certo giorno a Venezia. Se poi il debitore

---

<sup>81</sup> Glossa *Negotiatoribus*, canone *plerique*, causa XIV, quæstio III: "videtur, quod si quis pecuniam suam dedit negotiatori, ut inde emat merces, er det sibi partem lucri, quod illum sit licitum: quod non concedo, si periculum spectet ad recipientem, ut sit inter eos contractus mutui; sed si per illa verba societatem contrahunt et tunc periculum spectat ad utrumque, tunc bene licitum est, quod unus socius det pecuniam et alter suppleat laborem, qui deest in pecunia".



vuole trattenere la somma avuta in prestito, lo potrà fare rinnovando il contratto mese per mese sempre con la clausola suddetta. Non c'è dubbio che noi ci troviamo di fronte un contratto viziato d'usura, "quia ibi mutum est, uia spes lucri est in campsore; ex quibus duobus perficitur usura"<sup>82</sup>. Né vale a scusare il banchiere il fatto che egli corre il rischio di subire delle perdite in base a un contratto così concepito, poiché alla fine dell'anno si troverà in ogni modo ad aver fatto lauti guadagni.

Il Torquemada considera altri due istituti giuridici che possono celare l'usura, quali: il *deposito di una somma di denaro* e il *contratto di vitalizio*. Per quanto riguarda il primo colui che ha ricevuto in deposito una forte somma di denaro può dare al depositante a titolo di liberalità una piccola ricompensa per l'eventuale utile ricevuto dal deposito senza che in ciò si possa configurare un contratto in frode all'usura, ovviamente "si non præcessit patio aliqua, nec intentio corrupta"<sup>83</sup>. Per quanto riguarda il *vitalizio* si sostiene con abbondanza di argomentazioni<sup>84</sup> che questo contratto è lecito perché deve essere assimilato alla vendita e non al mutuo, ammettendo che nello stipularlo si può tener conto dell'età di colui sulla cui vita esso è compiuto.

Guido da Baisio, noto anche come l'Arcidiacono<sup>85</sup> si occupa di un contratto particolarmente adatto e quindi molto usato a mascherare la

---

<sup>82</sup> J. DE TORQUEMADA, *Super Decretum, Nec hoc quoque*, canone 14, causa XIV, quæstio IV, Venetiis, 1548, p. 41.

<sup>83</sup> Ibidem, p. 43.

<sup>84</sup> Ibidem, p. 44.

<sup>85</sup> Guido de Baisio (detto l'Arcidiacono) nacque verso il 1246 in Baiso, nei pressi di Modena. Studente di diritto canonico a Reggio, alla scuola di Guido de Suzzara, ne ottenne il dottorato. Trasferitosi a Bologna, vi insegnò dapprima privatamente, dal 1283 al 1301, quando ebbe la cattedra di diritto canonico dalla città. Sostenuto dalla curia papale fu attivo in politica curiale sin dal 1295. Nel 1296 fu nominato Arcidiacono della diocesi di Bologna e nel 1304 cappellano pontificio e uditore della corte della *Audientia litterarum contradictarum* e si trasferì pertanto ad Avignone con la curia papale nel 1305. Se il suo scolaro più famoso fu il maggior canonista del tardo Medioevo, Giovanni d'Andrea, la sua opera principale fu un vasto commento al Decreto di Graziano, completato verso il 1300 e conosciuto sotto il nome di *Rosarium*. Guido vi incluse materiale tratto da precedenti canonisti quali Huguccio, Laurentius e Vincentius Hispanus, canonisti non citati nella Glossa Ordinaria di Giovanni Teutonico, riveduta da Bartolomeo da Brescia. Guido morì nel 1313. Cfr. F. LIOTTA, *Appunti per una biografia del canonista Guido da Baisio arcidiacono di Bologna*, in *Studi senesi*, 76 (1964), pp. 7-52; F. LIOTTA, s.v. *Baisio (Abaisi, Abaisio, Abaisius)*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. V, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1963, pp. 293-297. L'opera *Rosarium decretorum* ha le edizioni di Roma 1477, Venezia 1481, Parigi 1505, Milano 1508, Venezia 1513, Lione 1516, 1549, 1558, Venezia 1559, 1577, 1580, 1601.



pattuizione di interessi: ovvero la *vendita con patto di riscatto*<sup>86</sup>. Questo contratto ex sese lecito, diviene illecito se le parti lo compiano *in fraudem usuræ*, potendosi congetturare la *fraus* dal fatto che “modicum est pretium respectum valoris rei. Item ex eo quod aliquid solvit ultra sortem receptam. Itam ex eo quod emptor consuevit exercere usuras”<sup>87</sup>. L’arcidiacono esamina un altro contratto quale il *prestito di grano vecchio per ricevere quello nuovo al primo raccolto utile*. Esso sarà lecito solo quando il contratto è fatto nell’intento di soccorrere il prossimo in difficoltà ed è lasciato al debitore la possibilità di liberarsi del debito anche mediante la consegna del grano vecchio<sup>88</sup>.

## 7 - L’obbligo della restituzione della sors

Attraverso la definizione dell’usura, la dimostrazione della connessione del crimine da noi studiato con il mutuo, l’ammissione di alcune eccezioni al generale divieto del prestito d’interesse, l’esame di numerosi contratti sospettati come compiuti in frode o contro la legge, proibitiva dell’usura, i decretisti sono giunti a stabilire con precisione quando ricorre il *delictum usuræ*. Questi interpretano successivamente le regole del *Decreto*, e stabiliscono le pene degli usurari, limitandosi a riaffermare le sanzioni graziane mediante un commento del testo meramente esplicativo e quindi di scarso interesse<sup>89</sup>.

I decretisti si soffermano su una delle conseguenze più caratterizzanti dell’usura ovvero l’obbligo di restituzione degli interessi di provenienza illecita, obbligo affermato in modo implicito dal *Decretum*<sup>90</sup>.

<sup>86</sup> ARCHIDIACONUS, *Rosarium in Decretum, plerique refugentes*, Causa XIV, quæstio III, par. 1, Venetiis, 1577, in folio 245 verso.

<sup>87</sup> *Ibidem*.

<sup>88</sup> *Ibidem*, in folio 246 recto.

<sup>89</sup> Cfr. PAUCAPALEA, *Summa*, ed. Schulte, Giessen, 1890, RUFINO, *Summa*, ed. Schulte, Giessen 1892, p. 95 e STEPHANUS, *Summa*, ed. Schulte, Giessen, 1891, p. 67, quando commentano la decretale XLVII del *Decretum* di Graziano.

<sup>90</sup> Cfr. canone 1, quæstio VI, causa XIV: “Pænitentia non agitur, si res aliena non restituitur. Si res aliena, propter quam peccatum est, reddi possit, et non redditur, penitencia non agitur, sed simulatur. Si autem ueraciter agitur, non remittetur peccatum, nisi restituatur ablatum; si, ut dixi, restitui potest. Plerumque enim qui aufert amittit, siue alios patiendo malos siue ipse male uiuendo, nec aliud habet unde restituat”; e canone 4, quæstio V medesima causa: Palea *De eodem*, “Item Ieronimus. Nemo, qui rapit, moriens, si habet unde reddat, saluat. Si eos, quorum fuit, inuenire non poterit, ecclesiæ uel pauperibus tribuat”.



Rufino non dice chiaramente in cosa consista quest'obbligo sostenendo che

"quod ex foenere vel usuris non sint faciendæ elemosinæ, planum est, nisi forte cui usuræ reddidebeant non invenitur, tunc enim secundum arbitrium Ecclesiæ de usuris fiant elemosinæ pro redentione animæ illius a quo usuræ exactæ fuerant"<sup>91</sup>.

Ovvero l'obbligo della restituzione è affermato in modo indiretto dalla glossa ordinaria, quando nota come non sia permesso fare elemosine con i denari usurari perché questi, acquistati illecitamente, non diventano di proprietà (non sunt in bonis nostris); e se una cosa non è di proprietà evidentemente occorre restituirla<sup>92</sup>.

Guido da Baisio, invece, si pone il problema di stabilire se l'usuraio è tenuto a restituire tutti gli interessi in modo indistinto che abbia percepito dal debitore, oppure se gli sia consentito trattenerne una parte. I teologi affermano che la restituzione deve essere completa. Invece questi propende per ritenere che il creditore deve essere obbligato a restituire solo quanto abbia ricevuto a titolo d'usura e non quanto abbia ottenuto a titolo di interesse. Lo stesso Arcidiacono però è anche consapevole che il contratto sarà più sicuro nel momento in cui creditore ed il debitore si accorderanno sulla restituzione<sup>93</sup>.

Il Torquemada aggiunge che l'usuraio è tenuto alla restituzione dell'usura solo nel limite del possibile "quia nullus ad impossibile tenetur", e che non è detto che la restituzione debba essere effettuata subito. Inoltre, il debitore che abbia giurato di non rendere usura può, nonostante ciò, ottenere la restituzione degli interessi sborsati direttamente denunciando. Lo stesso conclude ricordando che se il debitore ha giurato di non denunciare alla Chiesa il creditore usuraio, non deve per questo sentirsi vincolato da un siffatto giuramento che è invalido perché compiuta *contra salutem proximi*, ovvero contro la *salus animæ* dell'usuraio che sarà per questo dannato in modo irrimediabile

---

<sup>91</sup> RUFINO, *Summa decretorum*, Causa XIV, Quæstio IV, ed. Schulte, Giessen, 1892, p. 303.

<sup>92</sup> Glossa *Quod vero*, Causa XIV, quæstio V.

<sup>93</sup> ARCHIDIACONUS, *Rosarium in Decretum*, *Si quis usuram*, Causa XIV, quæstio III, par. 2, Venetiis, 1577, in folio 246 recto: "quæri consuevit an usurarius teneatur ad restitutionem omnium quæ lucratus est de pecunia usuraria. Quidam theologi dicunt quod totum tenetur restituere lucrum, deducto labore et expensis. Alii theologi dicunt quod nihil retinebit. Sed meo iudicio ... usurarius non tenetur ad restitutionem interesse; alii sunt contradicentes quod debet fieri restitutio interesse ... Sed totius est ut concordet usurarius cum eo cui restituit super interesse".



se non provvede in qualche modo alla restituzione di quanto giustamente preteso<sup>94</sup>.

#### 8 - "Si quis usuram acceperit, rapinam facit vitam non vivit" (C. XIV, Q. IV, can. 10 *Decretum Gratiani*)

Da quanto si è visto, Graziano, riportando il pensiero di Sant'Ambrogio, equipara l'usura alla rapina estendendo quindi all'usura alcune norme dettate per il furto e la rapina. I decretisti non sono concordi sull'interpretazione da dare alla citata disposizione del decreto. Infatti, se da una parte Rolando Bandinelli accoglie in pieno il pensiero di Graziano fondando anzi sull'equiparazione rapina-usura l'illiceità di questa ultima<sup>95</sup>, dall'altra la Glossa ordinaria con un discorso molto chiaro sembra voler attenuare di molto la portata della norma in questione<sup>96</sup>. Il Torquemada poi riporta gli argomenti che si potrebbero addurre pro e contro l'accoglimento di questa equiparazione. Gli argomenti contro l'affermazione di Graziano sono: a) l'usura a differenza della rapina, non è compiuta "invito domini"; b) se l'usura fosse rapina, il giudice ecclesiastico si disinteresserebbe di essa così come non si occuperebbe più del furto e della rapina; c) se l'usura fosse rapina, i giudici secolari la punirebbero con la stessa pena con cui punirebbero il furto e la rapina, cioè con la pena capitale.

A questi argomenti il Torquemada ne contrappone altri: 1) nel Decreto la parola rapina sta ad indicare una illecita usurpazione della cosa altrui e perciò il paragone tra i due crimini va accettato, ma solo entro certi limiti; 2) non si può dire che il debitore che paga gli interessi li dia volontariamente; è più giusto affermare che egli paga perché non potrebbe procurarsi in altra maniera il denaro necessario; 3) se il giudice ecclesiastico si occupa dell'usura lo fa perché ritiene che da tale delitto possano nascere numerose occasioni di peccato; 4) se il giudice

<sup>94</sup> J. DE TORQUEMADA, *Super Decretum, Si res*, causa XIV, quæstio VI, par. 1, 2, 3, 10 e 54, Venetiis, 1548, p. 41.

<sup>95</sup> ROLANDO BANDINELLI, *Summa magistri Rolandi*, Causa XIV, Quæstio IV, ed. Thaner, Innsbruck, 1874, p. 29: "nulli licet peccatum mortale committere; usura autem exigere peccatum mortale est: non ergo licet rapinam facere, ut autem ait Ambrosius in libro de bono mortis: rapinam facit, qui usuram accipit; non ergo licet usuram accipere ...".

<sup>96</sup> Cfr. la glossa *Si quis rapinam*, Causa XIV, quæstio IV, canone 10: "Sic ergo usurarius est raptor, ergo in eum non trasfertur dominium, sicut nec simoniacum, potest tamen concedi quod transfertur dominium in eum. Item, cum usurarius non audiatur, nisi restituatur usuras, quas ab alio receperit, ergo nec raptor ut videtur; quod non admitto et rapina large sumitur pro qualibet usurpatione".



secolare non punisce alla stesso modo il ladro dell'usuraio, ciò dipende dal fatto che le civitates traggono utilità dall'operato degli usurai e per questo sono costrette in un certo modo a tollerarli<sup>97</sup>.

In conclusione – e accogliendo in pieno l'opinione – si può dire che il fine giurista accetta il paragone di Sant'Ambrogio accolto da Graziano nel Decreto, pur mettendo in rilievo come pienamente sussistano le differenze tra l'usura e la rapina.

## 9 - Contrasto tra norme civili e canoniche in tema d'usura

A lato delle considerazioni fin qui compiute, non c'è dubbio che si annovera la presenza di norme civili in aperto contrasto con quelle canoniche. Certo è che i decretisti non hanno esitazione alcuna nell'affermare che le norme canoniche devono sempre ed in ogni caso prevalere su quelle secolari. In questo modo la *Summa parisiensis* dichiara, con un tono che non ammette replica, che non è lecito ad alcun esercitare l'usura sia pure dell'interesse altrui, "quia prohibitum est in decretis, licet concedatur in legibus"<sup>98</sup>. Anche l'Arcidiacono è piuttosto sbrigativo nel trattare il rapporto tra *leges* e *canones*<sup>99</sup>, rilevando che i giudici secolari non costringano gli usurai alla restituzione degli interessi esatti e li condanna perché "faciunt male": come il giudice ecclesiastico così quello civile può e deve costringere, conformemente alla legge della Chiesa, gli usurari a vendere tutto ciò di cui siano venuti illecitamente in possesso<sup>100</sup>.

Il Torquemada approfondisce la questione cadendo inevitabilmente in contraddizione volendo da un lato considerare le ragioni che hanno indotto il legislatore secolare a ritenere permesso il prestito interesse e affermare la superiorità della legge canonica su quella civile e dall'altro. Il nostro espone, inoltre, le ragioni per cui ritiene le leggi civili permissive dell'usura non valide e tali da non essere osservate: 1) l'usura è vietata nelle Scritture, testo di diritto

<sup>97</sup> Ciò è vero in quanto molto spesso le città, durante il basso medioevo, furono costrette a ricorrere ai servizi degli strozzini per potersi procacciare mezzi necessari a sostenere le lotte che combattevano l'uno contro l'altra, oppure finanziare le grandi speculazioni commerciali. Cfr. J. DE TORQUEMADA, *Super Decretum, Si quis usuram, causa XIV, quæstio VI*, par. 3, Venetiis, 1548, p. 42.

<sup>98</sup> *Summa parisiensis, Sicut non*, canone 10, D. XLVI, in T.P. MC LAUGHLIN, *The Summa Parisiensis on the Decretum Gratiani*, cit., p. 42. In questo senso il termine *decreta* equivale a *leges canonicae* e per *leges* s'intendono evidentemente quelle *civili*.

<sup>99</sup> Canone *Quid dicam*, causa XIV, quæstio III.

<sup>100</sup> ARCHIDIACONUS, *Rosarium in Decretum, Quid dicam*, causa XIV, quæstio IV, Venetiis, 1577, in folio 246 verso.



divino e perciò non modificabile; 2) il pretendere interessi è contro la giustizia naturale; 3) l'usura è vietata dalla legge canonica e, dato che la legge civile non disdegna "sacros canones imitare", ne consegue che le norme secolari contrarie a quelle canoniche sono invalide e non c'è bisogno di rilevare come quest'ultima affermazione lasci molto perplessi.

Ma il Torquemada continua il suo ragionamento notando come le leggi umane permettono l'usura non perché la considerano conforme un'ideale di giustizia, ma perché esse sono talvolta costrette a lasciare alcuni peccati senza punizione e ciò a causa della natura imperfetta degli uomini, che esige molte *utilitates* non ottenibili se ogni peccato fosse severamente proibito dalla norma civile oltre che da quella canonica. Il nostro fine giurista ammette alla fine che la legge civile concede l'usura sebbene questa ex sese sia ingiusta poiché altrimenti, a causa dell'avarizia degli uomini, i poveri sarebbero costretti a soccombere<sup>101</sup>. In questo modo dopo aver sostenuto con decisione che le norme secolari che permettevano l'usura non dovevano essere osservate, ritiene che queste siano giuste. Ma se sono giuste non si vede il motivo per cui non devono essere osservate. E qui sta appunto la contraddizione a cui abbiamo accennato ed alla quale non è possibile uscire.

---

<sup>101</sup> Cfr. J. DE TORQUEMADA, *Super Decretum, Quid dicam*, causa XIV, quæstio IV, par. 1, Venetiis, 1548, p. 44: "sic proceditur et videtur quod leges civiles concedentes sive permittentes usuras sint valide observandæ, quia lex humana derivatur a lege naratali, ut dicit Tullius in rethorica sua, sed id quod est a lege naturali est observandum, ergo et canones. Respondeo dicendum quod leges illæ nec sunt validæ nec per consequens observandæ. Ista conclusio probatur multipliciter. Primo quidem quia par in parem non habet imperium, multo minus minor in minorem, ergo imperator terrenus non potuit condere legem contra Deum. Quod vero usura prohibita sit auctoritate divina patet Leviticum 25 et Ezechielis 28 et 4 et Luca 6. Secundo sic recipere usuram est contra iustitiam naturalem, quæ dictat quod æqualitas quantitatis debet esse in iustitia immutativa, unde philosophus rationi naturali ductus dicit primo politicorum, quod usura sit præter naturam, unde naturali iure illicitæ sunt sed contra ius naturale nulla lex valet. Tertio usura prohibetur lege canonica sicut patet ex capitulis superpositis, et lex autem civilis non designatur sacres canones imitare, ergo requiritur quod lex civilis opposita legi canonice sit invalida, Ad argumentum in oppositum respondetur multipliciter. Primo quod est verum de lege civili iusta, cuius modi non est lex, quæ usuras concedet. Secundo respondetur quod leges humanæ dimittunt aliqua peccata impunita propter conditiones hominum imperfectorum, in quibus multæ utilitates impedirentur, si omnia peccata districte prohiberentur poenis adhibitis et ideo usuras lex humana concessit non quasi existimans eas esse secundum iustitiam, sed ne impedirentur utilitates multorum. Sed illa lex civilis iuste permettit quamvis iniuste talia fiant. Nam propter avaritiam hominum pauperes sæpe cogarentur deficere, nisi permitterentur quod aliquis mutuaret ad usuram".



## 10 - La condanna di Gregorio IX, Bonifacio VIII e Clemente V: premessa

In generale meglio costruito del *Decretum* di Graziano dal punto di vista sistematico, il *Liber Extra* di Gregorio IX del 1234<sup>102</sup>, conteneva nella sua parte V, titolo XIX, l'esame dei *crimina* connessi all'istituto dell'usura mirando ad una precisa e completa regolamentazione. Sono presi in considerazione i negozi che potevano dare il dubbio di essere stati conclusi per contravvenire al divieto di percezione di qualsiasi interesse, venendo imposti in modo esplicito l'obbligo di restituzione di tutti i proventi di origine usuraria e previste gravi pene per gli usurai chierici oppure laici.

Il primo dei contratti esaminati dal *Liber Extra*, idoneo a dare luogo ad usura, è il prestito di una somma di denaro garantito dal debitore con la consegna al creditore, a titolo di pegno, di terre o altri beni fruttiferi, con l'accordo che i frutti di questi beni andranno al creditore. Se i beni ricevuti in pegno venissero riconsegnati al debitore solo dopo la restituzione da parte di quest'ultimo della somma ricevuta in prestito, i frutti goduti dal creditore dovrebbero essere considerati come interessi percepiti in più del capitale mutuato e quindi ricadenti sotto il divieto dell'usura. Per evitare ciò, è imposto al creditore l'obbligo di restituire i beni ricevuti in pegno non appena abbia recuperato il suo capitale con i frutti che egli deve imputare alla "sors". Al creditore invece è consentito dedurre le spese sostenute nella gestione dei beni che gli sono stati pignorati<sup>103</sup>. Solamente un'eccezione

<sup>102</sup> Abbiamo utilizzato la versione edita da A. FRIEDBERG, *Corpus Iuris Canonici II, Decretalium collectiones*, Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, Leipzig, 1879 [rist. anast. Graz, 1959].

<sup>103</sup> Così in *Liber extra*, Libro 5, titolo 19, capitolo 1 (X, 5, 19, 1): "Usura est lucrifacere fructus rei pignoratæ; fallit in casu hic excepto. Alexander III. in concilio Turonensi. Plures clericorum, t̄ et, quod moerentes dicimus, eorum quoque, qui præsens sæculum professione vocis et habitu reliquerunt dum communes usuras, quasi manifestius damnatas, exhorrent, commodata pecunia indigentibus, possessiones eorum in pignus accipiunt, et provenientes fructus percipiunt ultra sortem. Idcirco Generalis concilii decretivit auctoritas, ut nullus amodo constitutus in clero vel hoc vel aliud genus usuræ exercere præsumat. Et si quis [hactenus] alicuius possessionem data pecunia sub hac specie vel conditione in pignus acceperit, si sortem suam deductis expensis de fructibus iam percepit, absolute possessionem restituat debitori. Si autem aliquid minus habet, eo recepto, possessio libere ad dominum revertatur. Quodsi post huiusmodi constitutum in clero quisquam exstiterit, qui detestandis usurarum lucris insistat, ecclesiastici officii periculum patiatur, nisi forte ecclesiæ beneficium fuerit, quod redimendum ei hoc modo de manu laici videatur.



è ammessa a favore dei chierici<sup>104</sup>: ovvero quelli che hanno ricevuto in pegno un bene che apparteneva in precedenza alla chiesa perché era pervenuto in mano di laici in modo del tutto illecito<sup>105</sup>. Ai chierici, infatti, era permesso, verificandosi un tale caso, di non imputare i frutti al capitale.

Pur presentando caratteristiche analoghe al negozio considerato non è ritenuto come compiuto in frode al divieto dell'usura la fattispecie che si configura, quando il padre della sposa come garanzia della dote promessa, dà in pegno al genero alcuni beni affinché questi nei ricavi i frutti. In seguito a questo negozio, il genero non è tenuto a computare i frutti del pegno al capitale (cioè alla dote che deve ricevere), perché scopo della dote è quello di sopportare gli oneri del matrimonio e questo sarà anche lo scopo della res data in pegno dal suocero. Papa Innocenzo III, nel 1207, nota come "frequenter dotis fructus non sufficient ad onera matrimonii sustinenda"<sup>106</sup>.

Viceversa, è decisamente vietato il contratto consistente in un mutuo fatto ad un mercante con l'intesa che, nel caso in cui il capitale andrà perduto il danno sarà subito da quello che ha effettuato il prestito e che se al contrario il mercante riuscirà portare felicemente a termine le sue operazioni commerciali, dovrà restituire oltre a quanto ricevuto in mutuo anche una parte dei profitti conseguiti, perché non si ritiene che l'introduzione dell'elemento aleatorio della somma mutuata a carico del

---

Idem in effectu dicit cum præcedenti cap., sed addit tacite idem esse in laicis. Nam in præcedenti capite tantum fuit facta mentio de clericis".

Ma anche al successivo capitolo 2 (X, 5, 19, c. 2): "Alexander III. Cantuariensi Archiepiscopo et eius Suffraganeis. Quoniam non solum viris ecclesiasticis, sed etiam quibuslibet aliis periculosum est usurarum lucris intendere, auctoritate tibi præsentium duximus iniungendum, ut eos qui de possessionibus vel arboribus, quas tenere in pignore noscuntur, sortem suam deductis expensis inde iam receperunt, ad eadem pignora restituenda sine usurarum exactione ecclesiastica districione compellas".

<sup>104</sup> È l'eccezione "in favore Ecclesiæ" di Giovanni Teutonico, per cui cfr. In precedenza.

<sup>105</sup> La glossa ordinaria spiega in questo modo la parola *beneficium* in X, 5, 19, 1 alle parole « ... nisi forte ecclesiæ beneficium fuerit, quod redimendum ei hoc modo de manu laici videatur».

<sup>106</sup> Cfr. *Liber extra*, Libro 5, titolo 19, capitolo 16 (X, 5, 19, 16): "Innocentius III. Altissiodorensi Episcopo. Quum in dioecesi tua sint quam plurimi usurarii, de quibus minime dubitatur, quin sint usurarii manifesti, contra quos propter timorem principum et potentum, qui tuentur eosdem, nullus accusator appareat, nec iidem sunt per sententiam condemnati, qualiter procedere valeas contra ipsos, oraculum duxisti sedis apostolicæ requirendum. Nos autem Fraternitati tuæ taliter respondemus, quod, licet contra eos non appareat accusator, si tamen aliis argumentis illos constiterit esse usurarios manifestos, in eos poenam in Lateranensi concilio contra usurarios editam libere poteris exercere. [Dat. Lat. XVII. Kal. Iun. Ao. X. 1207.]".



mutuante valga a cambiare l'essenziale gratuità del contratto di mutuo<sup>107</sup>.

---

<sup>107</sup> Cfr. *Liber extra*, Libro 5, titolo 19, capitolo 19 (19, 5, X, 19) di Gregorio IX al frate R., negli anni 1227-34: "naviganti vel eunti ad nundinas certam mutuans pecuniæ quantitatatem, pro eo, quod suscipit in se periculum, recepturus aliquid ultra sortem, usurarius (non?) est censendus. Ille quoque, qui dat X. solidos, ut alio tempore totidem sibi grani, vini vel olei mensuræ reddantur, quæ licet tunc plus valeant, utrum plus vel minus solutionis tempore fuerint valituræ, verisimiliter dubitatur, non debet ex hoc usurarius reputari. Ratione huius dubii etiam excusatur, qui pannos, granum, vinum, oleum vel alias merces vendit, ut amplius, quam tunc valeant, in certo termino recipiat pro eisdem; si tamen ea tempore contractus non fuerat venditus". La dottrina penalistica moderna in proposito ha osservato come "non v'ha reato d'usura quando nel conchiudere un mutuo vi furono speciali motivi giuridicamente fondati per pattuire oltre la restituzione della sorte capitale, la prestazione da parte del debitore di un equivalente in denaro o valutabile in denaro": cfr. così **D. SCHIAPPOLI**, *Svolgimento storico del diritto penale canonico*, in *Enciclopedia del diritto penale italiano*, a cura di **E. PESSINA**, vol. I, Milano, 1905, p[pp. 625 – 637] 633. Tra questi "speciali motivi", sui quali torneremo in sede di conclusioni, lo Schiappoli pone "il pericolo di perdere la sorte capitale (titulo periculi sortis)" (ibidem). È evidente che la decretale citata è in netto contrasto con quanto sostiene lo Schiappoli, sennonché egli afferma: "a questo non contraddice una decretale di Gregorio IX, perché quasi unanimemente si ritiene che in essa si è incorso un errore, poiché, dove dice usurarius est, bisogna leggere usurarius non est censendus; il che si argomenta anche dalle seguenti parole: «ille quoque...non debet usurarius reputari», poiché se il primo contratto fosse stato dal pontefice ritenuto come usurario, non avrebbe usato la particella quoque, ma l'altra vero, contra, ecc.". Questa tesi se pur suggestiva, non deve essere seguita nonostante sia stata sostenuta da una parte della dottrina quali **M. GONZALEZ TELLEZ** (*Commentaria perpetua in singulos textus quinque liborum Decretalium Gregorii IX*, 5 voll. in 4, Maceratæ, prostant Venetiis, apud N. Pezzana, 1756), **P. HINSCHIUS** (*System des katholischen Kirchenrechts mit besonderer Rücksicht auf Deutschland*, Vol. 1–6, Graz, Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, 1959), **J.H. BOHMER** (*Ius ecclesiasticum protestantium, usum hodiernum iuris canonici iuxta seriem decretalium ostendens et ipsis rerum argumentis illustran*, Vol. 1–5, Halæ Magdebvrgicæ, Impensis Orphanotrophei, 1754–67), poiché non sembra abbastanza convincente il punto fondamentale sul quale la tesi stessa si fonda. Una volta, infatti, che si sia entrati nell'ordine di idee di ritenere errato in qualche suo punto il testo di Gregorio IX, si pensa che sia molto più verosimile ravvisare l'errore nel "quodque", piuttosto che ritenere mancante uno "non", "non" che viene a far dire al legislatore canonico assolutamente il contrario di quanto appare dalla lettera della norma. Si aggiunga ciò che sia nei testi legislativi sia nelle glosse, nelle summe, nei commentaria dei glossatori e commentatori è molto facile verificare l'uso improprio, rispetto al latino classico, non solo di particelle, come il "quodque" della decretale gregoriana, ma anche di parole e di intere costruzioni (basti pensare all'uso del *quod*, che per nei classici è impiegato in proposizioni relative o causali o finali, mentre nei giuristi medievali lo troviamo molto spesso usato per introdurre proposizioni che avrebbero dovuto essere infinitive), mentre non ci sembra sia altrettanto facile poter reperire dei testi nei quali ci si sia dimenticati di mettere il "non" al loro giusto posto. Sull'uso improprio del "quodque" ecco alcuni esempi scelti a caso da qualche testo che concerne l'usura: a) in Torquemada, *Super decretum, Quid dicam*, C. XIV, Q. IV,



Del tutto permessa è invece la vendita con pagamento differito e ad un prezzo maggiore di quello che si sarebbe richiesto se il pagamento fosse stato effettuato al momento della consegna della res. Questa vendita è considerata con sospetto dal legislatore canonico ed è ammesso solo nel caso in cui sussista un dubbio ragionevole che la res alienata possa aumentare o diminuire di valore fino a che non sopraggiunga il termine fissato per il pagamento<sup>108</sup>.

Un ultimo contatto sospetto d'usura consiste di nuovo in un mutuo garantito da pegno: la particolarità consiste nel fatto che il mutuante e il mutuatario (entrambi chierici) sono legati da un rapporto di vassallaggio, nel fatto che il bene oggetto del pegno è un feudo appartenente al creditore, che, proprio in virtù della peculiarità distinguente il pegno ricevuto, non è tenuto a computare al capitale i frutti percepiti dalla *res* e non può quindi essere ritenuto usuraio se si avvale di questa facoltà<sup>109</sup>.

### 10.1 - L'obbligo di restituzione

Nel *Liber extra* viene chiaramente più volte imposto agli usurai e loro eredi l'obbligo di restituzione del denaro e anche dei beni di cui si sia venuti in possesso in seguito ad usura. Occorre considerare che ciò è

---

paragrafo 1, Venetiis, 1548, p. 44: «sic proceditur et videtur quod leges civiles concedentes usuras ...»; b) Clementine 5, 5, capitolo unico, «ex gravi ad nos insinuatione pervenit quod quorundam communitates locorum ... usuras ... exigi concedunt ...»; c) Glossa ordinaria al Decretum, *Quam plus*, canone *Si foeneraveris* C. XIV, Q. III, «pone quod aliquis vendat».

Riteniamo quindi che alla decretale in questione debba essere conservato il significato che risulta chiaramente dalle parole del testo.

<sup>108</sup> È su questo capitolo che Giovanni Teutonico fonda la sua sesta eccezione (*ratione incertitudinis*), di cui precedentemente abbiamo parlato al paragrafo 1.3.1 e che abbiamo visto essere ammesse al divieto d'usura. Cfr. *Liber extra*, Libro 5, titolo 19, capitolo 6 (X, 5, 19, 6): "H.d. secundum communem intellectum. Alexander III. Genuanensi Archiepiscopo. In civitate tua dicis sæpe contingere, quod, quum quidam piper, seu cinamomum, seu alias merces comparant, quæ tunc ultra quinque libras non valent, et promittunt per publicum instrumentum, se illis, a quibus illas merces accipiunt, sex libras statuto soluturos".

<sup>109</sup> Cfr. *Liber extra*, Libro 5, titolo 19, capitolo 8 (X, 5, 19, 8): "Alexander III. Abbatii et Fratribus S. Laurentii. Conquestus est nobis C. clericus præsentium lator, quod, licet de quadam terra, quam pater suus vobis obligavit, sortem vestram deductis expensis receperitis, terram tamen ipsam non sine derogatione vestræ salutis, honestatis et famæ nihilominus detinetis. Inde est, quod discretioni vestræ per apostolica scripta præcipiendo mandamus, quatenus, si terram ipsam titulo pignoris detinetis, et de fructibus eius sortem vestram recepistis, prædictam terram clero memorato dilatione et appellatione cessante reddatis, et in pace et quiete dimittatis, nisi forte terra ipsa de feudo sit monasterii vestri".



affermato solo in modo implicito nel decreto ed è invece trattato con una certa ampiezza dei decretisti. In materia è fondamentale il capitolo V del *Liber extra* che stabilisce prima di tutto che gli usurai hanno l'obbligo di restituire gli interessi percepiti sia prima che dopo le disposizioni emanate nel III Concilio lateranense da Alessandro III<sup>110</sup> del 1179, precisando inoltre che la restituzione deve essere effettuata in primo luogo a quelli che hanno sborsato questi interessi; in secondo luogo ai loro eredi; infine ai poveri quando manchino il debitore originario e il suo successore.

Il legislatore canonico, inoltre, prospetta la fattispecie secondo la quale quelli che hanno commesso usura non possono restituire quello che hanno ricevuto in modo illecito: ebbene se quest'impossibilità dipende esclusivamente dalla loro povertà, questi sono scusati e perdonati senza che siano tenuti a rendere alcunché; se invece non possono ottemperare all'obbligo della restituzione, perché hanno impiegato i frutti dell'usura nell'acquisto di beni, questi sono tenuti a restituire i beni e il ricavato della vendita<sup>111</sup>.

Un altro motivo di restituzione si può configurare nel caso in cui i figli siano tenuti a restituire, una volta deceduti i genitori, quanto questi ultimi avevano illecitamente accumulato. Questo il problema è risolto positivamente dal *Liber extra*, perché è affermato che sia figli che eredi estranei devono essere costretti alla restituzione delle *usuræ ereditate*, con le stesse pene a cui sarebbero sottoposti gli ereditandi, nel caso in cui si trovassero in vita<sup>112</sup>.

---

<sup>110</sup> Cfr. *Liber extra*, Libro 5, titolo 19, capitolo 5 (X, 5, 19, 5): "Alexander III. Salernitano Archiepiscopo. [...] Super his fraternitati tuæ taliter respondemus, quod, sive ante sive post interdictum nostrum usuras extorserint, cogendi sunt per poenam, quam statuimus in concilio, eas his, a quibus extorserunt, vel eorum heredibus restituere, vel, his non superstitibus, pauperibus erogare; dummodo in facultatibus habeant, unde ipsis possint eas restituere, quum iuxta verbum B. Augustini non remittatur peccatum, nisi restituatur ablatum. Illi autem, qui non habent in facultatibus, unde usuras valeant restituere, non debent ulla poena multari, quum eos nota paupertatis evidenter excuset".

<sup>111</sup> Cfr. *Liber extra*, Libro 5, titolo 19, capitolo 5 (X, 5, 19, 5): "Illi autem, qui non habent in facultatibus, unde usuras valeant restituere, non debent ulla poena multari, quum eos nota paupertatis evidenter excuset. Possessiones vero, quæ de usuris comparatæ sunt, debent vendi, et ipsarum pretia his, a quibus usuræ sunt extortæ, restitui, ut sic non solum a poena illa, sed etiam a peccato possint, quod per usurarum extorsionem incurrerant, liberari".

<sup>112</sup> Cfr. *Liber extra*, Libro 5, titolo 19, capitolo 9 (X, 5, 19, 9): "Alexander III. Episcopo Placentino. Tua nos duxit fraternitas consulendos, quid sit de usurariorum filiis observandum, qui eis, in crimine usurarum defunctis, succedunt, aut de extraneis, ad quos bona usurariorum asseris devoluta. Tuæ igitur quæstioni literis præsentibus respondemus, quod filii ad restituendas usuras ea sunt distinctione cogendi, qua



Le Decretali dispongono, inoltre, che gli usurai che, per non vedersi costretti a restituire gli interessi percepiti aggiungevano al mutuo un patto col quale il debitore si impegnava a non richiedere alcuna restituzione, devono essere indotti con censura ecclesiastica o ad astenersi da richiedere gli interessi costituiti, oppure restituire questi interessi nel caso in cui essi siano entrati in possesso<sup>113</sup>. Quest'ultima disposizione s'ispira in modo evidente ai principi generali del diritto, secondo i quali è invalido ogni negozio o patto che sia stato concluso in frode alla legge. Il legislatore stesso, infatti, dice il motivo per cui è stata dettata la norma e cioè che "ne de dolo et fraude sua contingat eos commodum reportare"<sup>114</sup>.

## 10.2 - Norme penali e processuali

Il *Decretum* aveva previsto pene specifiche per gli usurai che fossero stati chierici e le aveva estese ai laici con la conseguenza che questi ultimi venivano essere destinatari di sanzioni che molte volte non avevano per loro alcun significato<sup>115</sup>. Il *Liber extra* migliora sensibilmente questo sistema penale irrogando ai laici che si sono macchiati del delitto di usura tre pene particolarmente gravi: a) la

---

parentes sui, si viverent, cogerentur. Id ipsum etiam contra heredes extraneos credimus exercendum".

<sup>113</sup> Cfr. *Liber extra*, Libro 5, titolo 19, capitolo 13 (X, 5, 19, 13): "Innocentius III. Mutinensi Episcopo. Tuas dudum recepimus quæstiones, quod quidam usurarii tuæ dioecesis eos, quibus dant pecuniam ad usuram, præstare faciunt iuramentum, quod usuras non repetant, et super his, quas solverint, nullam moveant quæstionem. Nos igitur inquisitioni tuæ taliter respondemus, ut usurarios ipsos monitione præmissa per censuram ecclesiasticam appellatione remota compellas, ante usurarum solutionem ab earum exactione desistere, vel restituere ipsas, postquam fuerint persolutæ, ne de dolo et fraude sua contingat eos commodum reportare, qui ad hoc præstari faciunt iuramentum, quod super usuris non valeant molestari".

<sup>114</sup> *Ibidem*.

<sup>115</sup> Si pensi ad esempio alla *depositio* (che comportava tanto la sospensione ab officio, e l'inabilità ad quælibet officia, dignitates, beneficia, pensiones, munera in Ecclesia, così come anche della privazione di tutti quei privilegi propri dello stato clericale: cfr. anche il can. 2303 cic '17) ed alla *degradatio* (che comportava una vera e propria retrocessione dei privilegi ad un ufficio sottoposto a quello tenuto in quel momento dal chierico. Il codice del 1917 ha ovviamente preso in toto tutta la normativa per cui al can. 2288 si affermava: "exceptis poenis degradationis, depositionis, privationis officii aut beneficii, et nisi urgeat necessitas reparandi scandalum, prudentiae iudicis remittitur, si reus talis sit ut prima vice post vitam laudabiliter peractam deliquerit, poenæ ordinariæ per sententiam condemnatoriam inflictæ executionem suspendere, ea tamen conditione ut, si reus intra proximum triennium aliud delictum eiusdem vel alterius generis commiserit, poenam utriusque delicto debitam luat".



scomunica, b) la privazione della sepoltura ecclesiastica, e c) il divieto di fare oblazioni presumendosi che in ogni caso l'usurao dispensasse danaro di provenienza illecita<sup>116</sup>. Il legislatore canonico è stato costretto a stabilire queste pene, "quia in omnibus fere locis ita crimen usurarum invaluit, ut multi, aliis negotiis prætermissis, quasi licite usuras exerceant"<sup>117</sup>, dimostrando con queste parole come le severe disposizioni di Graziano, riconfermate dei decretisti, restassero lettera morta o quasi.

Affinché le pene poste a carico degli usurai ricevano piena e incondizionata applicazione, è prevista la sospensione dall'ufficio dei ministri della Chiesa che accettano le oblazioni degli usurai oppure dare loro sepoltura ecclesiastica<sup>118</sup>.

Oltre che norme di contenuto penale, si trovano nelle *Decretali* di Gregorio IX alcune disposizioni di carattere processuale, tendenti anch'essi alla realizzazione di un efficace repressione del crimine usurario. La prima di queste norme permette il procedimento di ufficio contro gli usurai manifesti, nel caso in cui nessuno si faccia avanti ad accusarli per timore dei potenti del luogo, che non si facevano scrupolo di accordare la loro protezione agli usurai<sup>119</sup>. Altre due norme di contenuto identico stabiliscono che nessuno può ottenere la restituzione degli interessi pagati o l'imputazione al capitale di frutti percepiti dal creditore pignoratizio, se prima egli stesso non abbia provveduto ad

---

<sup>116</sup> Cfr. *Liber extra*, Libro 5, titolo 19, capitolo 3 (X, 5, 19, 3): "Alexander III. in concilio Lateranensi. Quia in omnibus fere locis ita crimen usurarum invaluit, ut multi, aliis negotiis prætermissis, quasi licite usuras exerceant, et qualiter utriusque testamenti pagina condemnentur, nequaquam attendant: ideo constituimus, quod usurarii manifesti nec ad communionem admittantur altaris, nec Christianam, si in hoc peccato decesserint, accipient sepulturam, sed nec oblaciones eorum quisquam accipiat. Qui autem acceperit, vel Christianæ tradiderit sepulturæ, et ea, quæ acceperit, reddere compellatur, et, donec ad arbitrium episcopi sui satisfaciat, ab officii sui maneat exsecutione suspensus".

<sup>117</sup> *Ibidem*.

<sup>118</sup> *Ibidem*.

<sup>119</sup> Questa norma nega una condizione di procedibilità contro gli usurai. Cfr. *Liber extra*, Libro 5, titolo 19, capitolo 15 (X, 5, 19, 15): "Innocentius III. Altissiodorensi Episcopo. Quum in dioecesi tua sint quam plurimi usurarii, de quibus minime dubitatur, quin sint usurarii manifesti, contra quos propter timorem principum et potentum, qui tuentur eosdem, nullus accusator appareat, nec iidem sunt per sententiam condemnati, qualiter procedere valeas contra ipsos, oraculum duxisti sedis apostolicæ requirendum. Nos autem Fraternitati tuæ taliter respondemus, quod, licet contra eos non appareat accusator, si tamen aliis argumentis illos constiterit esse usurarios manifestos, in eos poenam in Lateranensi concilio contra usurarios editam libere poteris exercere. [Dat. Lat. XVII. Kal. Iun. Ao. X. 1207]".



istituire le *usuræ* e ad imputare i frutti a favore dei propri debitori<sup>120</sup>. Interessante la motivazione di questa disposizione: “quia [igitur] frustra legis auxilium invocat qui committit in legem”<sup>121</sup>.

Infine, si deve annoverare la norma secondo la quale gli usurai convenuti in giudizio per la restituzione degli interessi ottenuti mediante usura, non possono difendersi con la sollevazione di impugnativa soprattutto se pubblicamente abbiano rinunciato alla esazione delle *usuræ*<sup>122</sup>.

### **10.3 - I particolari rapporti con gli ebrei**

In una posizione particolare rispetto la Chiesa si trovavano gli ebrei, i quali erano oltremodo favoriti dalle disposizioni canoniche che vietavano usure ai cristiani e non mancavano di approfittare della loro situazione di privilegio imponendo agli stessi prestiti ad interessi elevatissimi. E come se ciò non bastasse, gli ebrei avevano anche l’impudenza di proclamare questa attività come lecita, richiamandosi al noto versetto del Deuteronomio 23, 20, che afferma: “presta ad usura allo straniero, ma non al fratello tuo”. La Chiesa per porre rimedio a questo stato di fatto, delineato da Innocenzo III, non poteva fare altro – essendo gli ebrei sottratti alla sua giurisdizione – se non proibire ai cristiani ogni rapporto commerciale con gli ebrei, che venivano così a

---

<sup>120</sup> Cfr. *Liber extra*, Libro 5, titolo 19, capitolo 14 (X, 5, 19, 14): “Innocentius III. Quia [igitur] frustra legis auxilium invocat qui committit in legem: statuimus, ut, si quis usurarius a nobis literas impetraverit super restituendis usuris, vel fructibus computandis in sortem, nisi prius ipse restituerit usuras, quas ab aliis noscitur recepisse, auctoritate literarum ipsarum nullatenus audiatur. [Dat. Romæ V. Kal. Ian. 1205]”. Ma anche il capitolo 17 (X, 5, 19, 17): “Innocentius III. Episcopo Bononiensi. Michæl laicus suam nobis querimoniam destinavit, quod M. et quidam alii Bononienses cives multa extorserunt ab eo, et a patre suo, cuius heres exstitit, nomine usurarum. (Et infra:) Attentius provisurus, ne auctoritate nostra in negotio procedas eodem, nisi dictus conquerens restituerit vel adhuc restituat, si quas aliquando ipse vel pater eius extorsit usuras”.

<sup>121</sup> *Ibidem*.

<sup>122</sup> Cfr. *Liber extra*, Libro 5, titolo 19, capitolo 11 (X, 5, 19, 11): Innocentius III. Prælatis in regno Franciæ constitutis. Quam perniciosum + sit vitium usurarum, discretionem vestram non credimus ignorare, quum præter constitutiones canonicas, quæ in earum odium emanarunt, per Prophetam detur intelligi, eos, qui suam dant pecuniam ad usuram, a tabernaculo Domini repellendos, et tam in novo quam in veteri testamento prohibitæ sint usuræ, quum ipsa veritas præcipiat: “Mutuum date, nihil inde sperantes,” et per Prophetam dicatur: “Usuram et omnem superabundantiam non accipias. “Inde est, quod universitati vestræ per apostolica scripta *Mandamus, quatenus manifestos usurarios, eos maxime, quos usuris publice renunciasses constiterit, quum aliquis eos convenerit de usuris, nullius permittatis appellationis subterfugio se tueri*. [Dat. Lat. V. Kal. Nov. 1198]” (il corsivo è nostro).



trovarsi al bando della società medievale. La Chiesa, infatti, avvalendosi della sua autorità morale, aveva cercato di imporre al *princeps* e alla *potestas sacerdotalis* l'aiuto nella sua lotta contro gli ebrei, che erano potenti economicamente e politicamente<sup>123</sup>. Sennonché i poteri secolari erano non di rado quegli stessi che accordavano la loro protezione agli usurai e che questa protezione erano costretti a accordare se volevano trovare gli ingenti capitali necessari alle loro esigenze<sup>124</sup>.

Si viene così a delineare, tra la Chiesa da una parte le autorità civili dall'altra, un contrasto che assumerà toni drammatici all'inizio del XIV secolo e che le Clementine cercheranno invano di risolvere a favore della Chiesa<sup>125</sup>.

#### 10.4 - La presa di posizione del *Liber Sextus*

Proseguendo nello stesso solco tracciato dal *Liber extra*, Bonifacio VIII desideroso di *compescere usuram voraginem*, dà nel suo *Liber Sextus* del 1298 un severo ammonimento "omnibus dominis et universitates terrarum"<sup>126</sup> affinché tolgano di mezzo, entro il breve termine di tre mesi, gli usurai provenienti da altre città, dalle proprie case e dalle proprie terre per non farli più ritornare. Questo provvedimento, diretto secondo Giovanni d'Andrea contro i fiorentini, senesi, pistoiesi e lucchesi, i quali si recavano da una città all'altra dissanguandone le popolazioni con i mutui ad interessi esosi, comporta per i trasgressori pene che vanno dalla sospensione per le persone ecclesiastiche, alla scomunica per le persone laiche e all'interdizione per i *collegia* e per le *universitates*. Pene tutte queste sapientemente graduate a seconda della posizione occupata da quelli che non ottemperano al divieto di dare alloggio agli "alienigenæ"<sup>127</sup>.

<sup>123</sup> Cfr. *Liber extra*, Libro 5, titolo 19, capitolo 12 (X, 5, 19, 12): "Innocentius III. Narbonensi Archiepiscopo. Post miserabilem (Et infra:) Iudæos [vero] ad remittendas Christianis usuras per vos filii principes et potestates compelli præcipimus sacerdtales. Et, donec eis remiserint, ab universis Christi fidelibus tam in mercimoniis quam in aliis per excommunicationis sententiam eis iubemus communionem omnimodam denegari. [Ab hoc igitur opere nullus omnino se subtrahat etc. Dat. Reate XVIII. Kal. Sept. 1198]".

<sup>124</sup> *Ibidem*.

<sup>125</sup> Cfr. così **IOHANNES ANDREÆ**, Glossa ordinaria alla premessa, canone 1, in *Liber sextus*, Libro V, titolo 5.

<sup>126</sup> Cfr. così **IOHANNES ANDREÆ**, Glossa ordinaria alla premessa, canone 1, in *Liber sextus* Libro V, titolo 5.

<sup>127</sup> Cfr. *Liber Sextus*, Libro V, titolo 5, canone I: "usurarum voraginem quæ animas devorat et facultates exhaustit compescere: cupientes constitutionis lateranis concilii contra usurarios editam sub divinæ maledictionis interminatione præcipimus inviolabiliter observari. Et quibuscumque minor feneratoribus aderit fenerandi



Fattispecie diversa, ma sempre inherente all’istituto dell’usura, risulta essere quella riguardante la sepoltura ecclesiastica che può essere conferita agli usurai che nelle loro ultime volontà hanno disposto la restituzione del capitale e ne abbiano dato garanzia. Poiché, continua il *Liber sextus*, se gli usurai non hanno provveduto in questo senso, i loro testamenti sono nulli<sup>128</sup>.

### 10.5 - L’istituto dell’usura nelle *Clementine*

Le *Clementine*, pubblicate nel 1317, dedicano un solo capitolo all’usura nel quale si mette in risalto tutto quel contrasto esistente nei secoli XIII e XIV tra le leggi canoniche e civili in tema d’usura. Occorre considerare che Papa Clemente V, venuto a conoscenza che

“quorundam communitates locorum in offensam Dei et proximi ac contra iura divina pariter et humana usurariam quodammodo approbantes previtatem, per statuta sua giuramento quandoque firmata, usuras exigi et solvi nedum concedunt, sed ad solvendas eas debitores scienter compellunt, ac oporum iuxta continentiam statutorum gravia imponendo plerumque usuras repetentibus onera, aliisque utendo super eis diversis coloribus, et fraudibus exquisitis repetitionem impediunt earumdem”<sup>129</sup>,

e, volendo porre rimedio a questa insostenibile situazione,

“statuimus ut quicumque communitatem ipsarum, Potestates, Capitanei, Rectores, Consules, Iudices, Consiliarii, aut alii quivis officiales statuta huiusmodi de coetero facere, scribere vel dictare

---

commoditas: eomagis adimetur fenus exercendi libertas, hac generali constitutiones sancimus: ut ne collegium, nec alia universitas, vel singularis persona cuiuscumque sit digitatis, conditionis aut status, alienigenas et alios oriundos de terris ipsorum publice foenerem pecuniam exercentes aut exercere volentes: ad hoc domos in terris suis conducere vel conductas habere aut alias habitare promittant: sd huiusmodi usurarios manifestatos omnes infra tres menses de terris suis expellant, numquam aliquos tales de coetero admissuri: nemo illid ad fenus exercendus domos locet vel sub alio titulo quocumque concedat”, in **S. BRANT, H. CLARIUS**, *Sextus decretalium cum certis additionibus Johannis Andreæ*, Basel, 1500.

<sup>128</sup> Cfr. *Liber Sextus*, Libro V, titolo 5, canone II: “manifesto usurario licet mandaverit usuras restitui ecclesiastica sepultura negabitur nisi primo satisfaciat: vel vim formam huius decretum idonee caveatur: sepelientes eos contra hæc constitutionem Lateranensem concilii poenam incurront: testamenta quoque usurarium manifestorum aliter facta non valent, nec debet eis aliquis interesse veleos absoluere vel ad concessionem admittere”, in **S. BRANT, H. CLARIUS**, *Sextus decretalium*, cit..

<sup>129</sup> Cfr. *Clementinæ*, Libro V, cap. 5, canone unico, in *Clementinæ constitutiones una cum apparatu domini Johannis Andreæ*, Avignon, 19 octobris 1317, in folio LI verso.



aut quod solvantur usuræ, vel quod soutæ, cum repetuntur, non restituantur plene ac liber, scienter iudicare præsumpserit, sententiam ecommunicationis incurvant eandem etiam sententiam incursum”<sup>130</sup>.

Il contrasto non potrebbe essere più stridente: da una parte la Chiesa vieta severamente il prestito ad interesse, imponendo perciò di restituire il capitale percepito indebitamente e irrogando al contempo gravi sanzioni a tutti coloro i quali non si uniformano al dettato normativo. Dall'altra parte, molti comuni stabiliscono nei loro statuti che il prestito ad interesse è lecito e fanno confermare ai cittadini questi stessi statuti con il giuramento cercando di impedire che i debitori, una volta pagati gli interessi, tentino di ottenerne la restituzione adendo la giurisdizione ecclesiastica.

Il motivo del contrasto va ricercato nell'opportuna diversità dei fini dell'ordinamento canonico e dell'ordinamento comunale: il primo ha come fine il raggiungimento della *salus animarum* tenendo conto dei *privilegia* e delle *exceptiones* e deve vietare il prestito interesse perché questo negozio porta inevitabilmente con sé, come notano San Basilio e San Gregorio<sup>131</sup>, “fidem faciens mendacio, per juramenta, perjurium seum malum quemdam et adventitium inhumanitatis quæstum acquirit”.

L'ordinamento civile si propone invece di procurare la pace sociale e il benessere economico, e non può quindi fare a meno di considerare lecito il prestito ad interesse, negozio che sta alla base di ogni traffico commerciale e che dunque risulta essere essenziale per la

<sup>130</sup> *Ibidem*, in folio LI verso.

<sup>131</sup> Cfr. § 1.1. Su San Basilio, cfr. *Homilia in partem Psalmi XIV et contra feneratores*, in MIGNE, PG XXIX, 264C – 280C che afferma “usura mendacii principium est; occasio ingrati animi, peridiaque et perjurii” (270B); leggiamo invece il testo dell'omelia di Gregorio di Nissa nella moderna edizione curata da E. GEBHARDT (Brill, Leiden, 1967), contenuta nel IX vol. delle *Opere di Gregorio di Nissa*, pp. 193-207. Fra gli studi sulle nostre omelie segnaliamo: S. GIET, *De saint Basile à saint Ambroise. La condamnation du prêt à intérêt au IVe siècle*, in *Science Religieuse*, 32 (1944), pp. 95-128; M. GIACCHERO, *Aspetti economici fra III e IV secolo. Prestito ad interesse e commercio nel pensiero dei Padri*, in *Augustinianum*, 17 (1977), pp. 25-37; R.F. MALONEY, *The teaching of the Fathers on usury. An historical study on the developments of christian thinking*, in *Vigiliae Christianæ*, 27 (1973), pp. 241-265; F. MARCONCINI, *La illegittimità del prestito di moneta a interesse in due omelie del secolo IV*, in AA.VV., *Raccolta di scritti in memoria di G. Toniolo, Vita e Pensiero*, Milano, 1929, pp. 287-325; O. SCHILLING, *Reichtum und Eigentum in der altkirchlichen Literatur. Ein Beitrag zur sozialen Frage*, Herder, Freiburg, 1908; A. BERNARD, s.v. *Usure*, in *D.Th.Cath.*, XV, col. 2316 s.

Il credito feneratizio, il *tokoç*, fu sempre fortemente condannato in Israele come uno tra i peggiori mali.



vita economica di un sistema monetario in pieno sviluppo come quello dei secoli XIII e XIV. In altre parole, come affermato dalla dottrina penalistica moderna e con una visione del tutto laica, “le disposizioni penali contro l’usura, che si ispiravano un concetto di fraternità cristiana e di condominio dei beni, e che mettendosi in contraddizione con la vita reale, finivano per ridurre ad uno stato ancor più misero le condizioni di coloro che erano più deboli economicamente, costituivano l’attuazione del pensiero politico medievale della Chiesa, quello cioè di dirigere tutta la vita del popolo e non solo quella morale, religiosa, ma anche quella economica”<sup>132</sup>.

Le *clementine* contengono altre due norme: la prima, di carattere meramente processuale, prevede per gli usurai l’obbligo di esibire i loro libri dei conti (“tabellionis publicis exhiberet”) affinché da questi possano più agevolmente essere trovate prove idonee ad incriminarli<sup>133</sup>. La seconda di tali norme stabilisce invece che colui il quale “pertinaciter affermare præsumat exercere usuras non esse peccatum”<sup>134</sup>, deve essere punito allo stesso modo di un eretico. Come si vede gli usurai non solo esercitavano il loro disonesto mestiere, disinteressandosi degli anatemi della Chiesa, ma usavano anche affermare che la loro attività era tutt’altro che peccaminosa e illecita.

---

<sup>132</sup> Cfr. così **D. SCHIAPPOLI**, *Svolgimento storico del diritto penale canonico*, in *Encyclopedie del diritto penale italiano*, a cura di **E. PESSINA**, vol. I, Società Editrice Libraria, Milano, 1905, p. 666.

<sup>133</sup> Cfr. *Clementinæ*, Libro V, cap. 5, canone unico, in *Clementinæ constitutiones una cum apparatu domini Johannis Andreæ*, Avignon, 19 octobris 1317, in folio LII recto.

<sup>134</sup> *Ibidem*.